SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 gennaio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2014.

Determinazione numerica delle onorificenze dell'O.M.R.I. che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2014.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951,n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sentito il Consiglio dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana";

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2014 è determinato in 5.000 unità, così ripartito nelle cinque classi:

Cavaliere di Gran Croce n. 25;

Grande Ufficiale n. 130;

Commendatore n. 555;

Ufficiale n. 720;

Cavaliere n. 3.570.

La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto è fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui all'art. 1 le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2014

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

14A00418

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 2014.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 27 novembre ed il 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Marche.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 17 GENNAIO 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che nei giorni dal 25 al 27 novembre ed il 2 dicembre 2013 il territorio della regione Marche è stato colpito da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da diffuse e copiose precipitazioni, anche a carattere nevoso, di intensità tale da causare una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che tali eventi hanno determinato fenomeni franosi, danneggiamenti alle opere di difesa idraulica, alle infrastrutture stradali ed alla rete dei servizi essenziali;

Considerato, altresì, che l'esondazione di fiumi e torrenti ha provocato l'interruzione di collegamenti viari, determinando, quindi, forti disagi alla popolazione interessata;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Vista la nota della regione Marche del 18 dicembre 2013;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile in data 5 e 6 dicembre 2013;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 27 novembre ed il 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Marche.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, assicurando l'opportuno raccordo con le attività conseguenti alla deliberazione del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio e relativa agli eventi verificatisi nel territorio della medesima regione nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Marche provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di 5 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta le necessarie disponibilità.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2014

Il Presidente: LETTA

14A00403

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 2014.

Indizione del *referendum* popolare per il distacco del comune di Comelico Superiore dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 132, secondo comma, e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);

Vista l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di Cassazione, emessa il 12 novembre 2013 e comunicata il 13 novembre 2013, con la quale è stata dichiarata legittima la richiesta di *referendum*, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, formulata con deliberazione del consiglio comunale di Comelico Superiore, per il distacco di tale comune dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

Vista altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 334 del 28 ottobre-10 novembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

Emana
il seguente decreto:

È indetto, nel territorio del comune di Comelico Superiore, un *referendum* popolare per il distacco del comune di Comelico Superiore della regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 30 marzo 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 2014

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

CANCELLIERI, *Ministro della giustizia*

14A00620

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 16 dicembre 2013.

Implementazione dell'elenco delle specie comunemente e facilmente allevabili.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

Vista la Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n.874;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 1999 e, in particolare l'art. 35, che individua nel Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare l'autorità di gestione e attuazione della CITES in Italia;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n.150 e in particolare, l'art. 5, comma 5-*bis*, che prevede l'emanazione da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, di un decreto per istituire il registro di detenzione degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Visto l'art. 8-*quinquies*, comma 3-*quinquies*, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite il Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione delle certificazioni e dei controlli;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 5 ottobre 2010, pubblicato sulla *gazzetta ufficiale* n. 58 del 11 marzo 2011 che, ad integrazione dell'art. 3 comma 1 Decreto Ministeriale 8 gennaio 2002, ha previsto l'esenzione dagli obblighi di registrazione per i soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie di uccelli incluse nell'allegato B al regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattività, il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non significativo, riportate nell'elenco nell'allegato 1 allo stesso Decreto;

Considerato che, ai sensi del citato Decreto, con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per la Protezione della natura, previo parere della Commissione Scientifica CITES, sentito il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche e/o integrazioni all'elenco di cui all'allegato 1 allo stesso;

Visti i pareri espressi da parte della Commissione Scientifica CITES di cui all'art. 4 della legge n. 150/92 nel corso delle riunioni 178^, del 16 giugno 2010, 180^ del 22 marzo 2011 ;

Visto il successivo parere espresso da parte della Commissione Scientifica CITES di cui all'art. 4 della legge n. 150/92 nel corso della 208^ riunione del 19 novembre 2013

Sentito il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato 1 richiamato all'interno dell'articolo 1 del decreto ministeriale n. 268 dell' 8 aprile 2011, è così sostituito:

«Allegato 1

Specie di uccelli incluse nell'allegato B al regolamento (CE) n. 338/1997 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattività, il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non significativo:

(elenco rivisto in ordine alfabetico)

1) *Agapornis fischeri*
2) *Agapornis personata*
3) *Agapornis taranta*
4) *Agapornis nigrigenis*
5) *Agapornis lilianae*
6) *Aratinga jandaya*
7) *Aratinga solstitialis*
8) *Bolborhyncus linicola linicola*
9) *Nandayus nenday*
10) *Neophema elegans*
11) *Padda oryzivora*
12) *Poephila cincta*
13) *Forpus celesti*
14) *Forpus passerinus*
15) *Forpus conspicillatus*
16) *Latamus discolor*
17) *Leiotrix lutea*
18) *Myopsitta monachus*
19) *Neophema pulchella*
20) *Neophema splendida*
21) *Platicercus icterotis icterotis*
22) *Platycercus elegans elegans*
23) *Platycercus eximius*
24) *Psephotus haematonosus haematenosus*
25) *Psittacula cyanocephala*
26) *Psittacula eupatria eupatria*
27) *Psittacula eupatria eupatria*
28) *Polytelis alexandrae*
29) *Polytelis anthopeplus*
30) *Polytelis swainsonii*
31) *Psittacula eupatria eupatria*
32) *Pyrrhura molinae hypoxanta*
33) *Pyrrhura molinae molinae*
34) *Trichoglossus haematodus haematodus*
35) *Trichoglossus haematodus moluccanus.»*

Il presente decreto direttoriale verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 dicembre 2013

Il direttore generale: GRIMALDI

14A00182

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 2013.

Aggiornamento dell'importo per la revisione di analisi di campioni.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELL'ISPETTORATO CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, secondo cui l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2012 emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con cui l'importo è stato fissato in euro 118,88;

Considerato che il predetto indice di variazione è risultato per l'anno 2012 pari a 3,0 %;

Ritenuto necessario aggiornare della stessa percentuale l'importo di euro 118,88 suindicato;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in euro 122,45.

Roma, 18 dicembre 2013

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Capo dell'Ispettorato Centrale, della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
VACCARI

14A00390

DECRETO 14 gennaio 2014.

Misura e modalità di versamento alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP), del contributo dovuto per l'anno 2013 dai periti assicurativi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, e, in particolare, l'art. 157, concernente l'istituzione del ruolo dei periti assicurativi, l'art. 337, riguardante la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte dei periti assicurativi, e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, con il quale sono state determinate, tra l'altro, la misura e le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza dovuto dai periti per l'anno 2012;

Visto il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 concernente l'attività peritale, l'istituzione e il funzionamento del ruolo dei periti assicurativi di cui all'art. 157 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012 che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

Visto, in particolare, il comma 3 del predetto art. 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede il mantenimento dei contributi di vigilanza annuali previsti dal capo II del titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), il comma 35 che prevede il trasferimento a CONSAP della tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui agli art. 157 e seguenti del suddetto decreto legislativo 209 del 2005 e di ogni altra competenza spettante all'ISVAP in materia e, infine, il comma 37 che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico per stabilire, sentita l'IVASS, la quota dei contributi di vigilanza da riconoscere alla società CONSAP a copertura degli oneri sostenuti per l' esercizio delle funzioni di cui al comma 35 dello stesso art. 13;

Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2013, alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dai periti assicurativi, iscritti nel relativo ruolo nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento connesse alle attività trasferite della società CONSAP per la tenuta del registro dei periti;

Vista la comunicazione del 16 luglio 2013 con la quale «CONSAP S.p.a.», in relazione alla determinazione del contributo a carico dei periti assicurativi, ha ritenuto, anche sulla scorta delle informazioni e dei dati riferiti sull'esercizio precedente, di poter confermare la misura pari ad euro cinquanta;

Vista la suddetta comunicazione con la quale la società CONSAP ha trasmesso le previsioni di spesa elaborate per la gestione del ruolo dei periti assicurativi per un importo pari a trecentocinquanta mila euro;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2013, con il quale si attribuisce a «CONSAP S.p.a.» l'intera quota del contributo di vigilanza sui periti assicurativi (100%), dovuto all'IVASS, a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni trasferite a «CONSAP S.p.a.»;

Decreta:

Art. 1.

Contributo di vigilanza dovuto dai periti assicurativi per l'anno 2013 a CONSAP

1. Il contributo di vigilanza dovuto alla società CONSAP, ai sensi dell'art. 337 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del comma 35 dell'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dai periti assicurativi iscritti nel relativo ruolo di cui all'art. 157 dello stesso decreto n. 209 del 2005, è determinato, per l'anno 2013, nella misura di euro cinquanta.

2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2013.

Art. 2.

Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2013

1. I periti assicurativi versano il contributo di vigilanza di cui all'art. 1, per l'anno 2013, sulla base di apposito provvedimento della CONSAP concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2014

Il Ministro: SACCOMANNI

14A00358

DECRETO 21 gennaio 2014.

Emissione delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Italia delle Arti - Liguria - San Fruttuoso», versione *proof*, millesimo 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali n. 1, n. 2 e n. 3 relativi alle riunioni dell'8 e del 22 luglio e del 26 settembre 2013 dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2014 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 5 della Serie "Italia delle Arti" dedicata, per la Liguria, all'Abbazia di San Fruttuoso;

Visto il verbale n. 4 relativo alla riunione del 29 ottobre 2013 che approva i bozzetti delle suddette monete;

Considerato che il sig. Ministro ha approvato la scelta dei temi da celebrare nel corso dell'anno 2014 mediante l'emissione di monete;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 5 della Serie "Italia delle Arti - Liguria - San Fruttuoso", in versione proof, millesimo 2014, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	**Valore nominale**	**Diametro**	**Titolo in millesimi**		**Peso g.**	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: L'Abbazia di San Fruttuoso a Camogli (Genova), risalente al X-XI secolo, vista dal mare; in alto, nel giro, la scritta "REPUBBLICA" e, in esergo, la scritta "ITALIANA' e "♦"; nel campo di destra, "MGU" sigla dell'autore Maria Grazia Urbani; intorno, cerchio lineare.

Sul rovescio: Particolare del chiostro inferiore dell'Abbazia di San Fruttuoso; nel giro, in alto, la scritta "♦ SAN FRUTTUOSO ♦", in basso, la legenda "ITALIA DELLE ARTI"; nel campo di destra, la lettera "R"; in basso, l'anno di emissione "2014"; nel campo di sinistra, il valore "5 EURO"; intorno, cerchio lineare.

Sul bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO *ROVESCIO*

Roma, 21 gennaio 2014

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A00451

DECRETO 21 gennaio 2014.

Emissione delle monete da euro 2 a circolazione ordinaria, commemorative del «200° Anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri (1814-2014)», millesimo 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio n. 974 del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio n. 975 del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Visto il decreto ministeriale n. 506412 del 29 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 29 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee in data 15 ottobre 2003, concernente una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete in euro destinate alla circolazione;

Visto il decreto ministeriale n. 121414 del 10 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 del 14 dicembre 2007, con il quale è stata stabilita la nuova faccia comune delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Vista la nota n. 37388 del 23 giugno 2009 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha trasmesso la richiesta della Commissione europea di due esemplari delle monete commemorative da 2 euro;

Visto il Regolamento (UE) n. 566 del 18 giugno 2012 che modifica il Regolamento (CE) n. 975 del 3 maggio 1998 riguardante i valori unitari e le specifiche tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione;

Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 651 del 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 27 luglio 2012, concernente l'emissione di monete in euro, che stabilisce in numero di due le monete commemorative che possono essere emesse ogni anno (art. 4, comma 1);

Visti i verbali n. 1 relativo alla riunione dell'8 luglio 2013, dal quale risulta la decisione di dedicare una moneta d'argento da 10 euro all'Arma dei Carabinieri ed il verbale n. 3 relativo alla riunione del 26 settembre 2013 dal quale risulta, tra l'altro, che una moneta commemorativa da 2 euro, millesimo 2014, e non una d'argento da 10 euro, è dedicata al 200° Anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri;

Visto il verbale n. 4 relativo alla riunione del 29 ottobre 2013 con cui sono state approvate le caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria celebrative del 200° Anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri;

Considerato che il sig. Ministro ha approvato la scelta dei temi da celebrare nel corso dell'anno 2014 mediante l'emissione di monete;

Considerato che la Commissione europea ha comunicato che la moneta da 2 euro a circolazione ordinaria commemorativa del 200° Anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri è conforme con le specifiche tecniche di cui al Regolamento (UE) n. 566 del 18 giugno 2012;

Vista la nota n. 5236 del 14 gennaio 2014, con la quale il Segretariato generale del Consiglio ha comunicato che il Consiglio europeo ha approvato il disegno della citata moneta;

Ritenuta l'opportunità di commemorare il 200° Anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri attraverso l'emissione di una moneta da 2 euro a circolazione ordinaria;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2014, commemorative del "200° Anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri (1814 – 2014)", in versione fior di conio e proof, emesse ai sensi della suddetta raccomandazione, sono determinate come segue:

Sul dritto: reinterpretazione della scultura "Pattuglia di Carabinieri nella tormenta", opera realizzata da Antonio Berti nel 1973; nel giro, in basso, la scritta "CARABINIERI", a sinistra, l'anno di fondazione "1814", a destra acronimo della Repubblica italiana "RI" e l'anno di emissione "2014"; in basso, "LDS", iniziali del nome dell'autore Luciana De Simoni; in alto, la lettera "R"; nel giro, le dodici stelle della Comunità europea.

Art. 2.

In attuazione della citata raccomandazione della Commissione europea del 29 settembre 2003, è autorizzata la coniazione delle monete da 2 euro commemorative del "200° Anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri" per un contingente in valore nominale di 13.000.000,00 di euro, pari a 6.500.000 di pezzi, in conformità alla descrizione artistica di cui all'art. 1 e all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte della moneta, eseguite in conformità alla suddetta descrizione, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Art. 3.

Il corso legale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è autorizzato a consegnare alla Commissione europea due esemplari della suddetta moneta.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Roma, 21 gennaio 2014

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A00452

DECRETO 21 gennaio 2014.

Emissione delle monete da euro 2 a circolazione ordinaria, commemorative del «450° Anniversario della nascita di Galileo Galilei (1564-2014)», millesimo 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio n. 974 del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio n. 975 del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Visto il decreto ministeriale n. 506412 del 29 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 29 settembre 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee in data 15 ottobre 2003, concernente una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete in euro destinate alla circolazione;

Visto il decreto ministeriale n. 121414 del 10 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 del 14 dicembre 2007, con il quale è stata stabilita la nuova faccia comune delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Vista la nota n. 37388 del 23 giugno 2009 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha trasmesso la richiesta della Commissione europea di due esemplari delle monete commemorative da 2 euro;

Visto il Regolamento (UE) n. 566 del 18 giugno 2012 che modifica il Regolamento (CE) n. 975 del 3 maggio 1998 riguardante i valori unitari e le specifiche tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione;

Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 651 del 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 27 luglio 2012, concernente l'emissione di monete in euro, che stabilisce in numero di due le monete commemorative che possono essere emesse ogni anno (art. 4, comma 1);

Visto il verbale n. 1 relativo alla riunione dell'8 luglio 2013 dal quale risulta, tra l'altro, che una moneta celebrativa da 2 euro, millesimo 2014, è dedicata al 450° Anniversario della nascita di Galileo Galilei;

Visto il verbale n. 4 relativo alla riunione del 29 ottobre 2013 con cui sono state approvate le caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria commemorativa del 450° Anniversario della nascita di Galileo Galilei;

Considerato che il sig. Ministro ha approvato la scelta dei temi da celebrare nel corso dell'anno 2014 mediante l'emissione di monete;

Considerato che la Commissione europea ha comunicato che la moneta da 2 euro a circolazione ordinaria commemorativa del 450° Anniversario della nascita di Galileo Galilei è conforme con le specifiche tecniche di cui al Regolamento (UE) n. 566 del 18 giugno 2012;

Vista la nota n. 5236 del 14 gennaio 2014, con la quale il Segretariato generale del Consiglio ha comunicato che il Consiglio europeo ha approvato il disegno della sopra citata moneta;

Ritenuta l'opportunità di commemorare il 450° Anniversario della nascita di Galileo Galilei attraverso l'emissione di una moneta da 2 euro a circolazione ordinaria;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2014, commemorativa del "450° Anniversario della nascita di Galileo Galilei (1564-2014)", in versione fior di conio e proof, emesse ai sensi della suddetta raccomandazione, sono determinate come segue:

Sul dritto: Ritratto di Galileo Galilei tratto dal dipinto di Justus Sustermans, 1536, conservato nella Galleria degli Uffizi in Firenze; in alto, a semicerchio, la scritta

"galileo galilei"; nel campo di destra, cannocchiale con lente obiettiva di Galileo Galilei, esposto nel Museo di Storia della Scienza in Firenze, la lettera "r" e le iniziali del nome dell'autore Claudia Momoni, "c.m."; nel campo di sinistra, "ri" acronimo di Repubblica italiana; in esergo, le date "1564 - 2014", rispettivamente anno di nascita e di emissione; nel giro, le dodici stelle della Comunità europea.

Art. 2.

In attuazione della citata raccomandazione della Commissione europea del 29 settembre 2003, è autorizzata la coniazione delle monete da 2 euro commemorative del "450° Anniversario della nascita di Galileo Galilei" per un contingente in valore nominale di 13.000.000,00 di euro, pari a 6.500.000 di pezzi, in conformità alla descrizione artistica di cui all'art. 1 e all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte della moneta, eseguite in conformità alla suddetta descrizione, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Art. 3.

Il corso legale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è autorizzato a consegnare alla Commissione europea due esemplari della suddetta moneta.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Roma, 21 gennaio 2014

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A00453

DECRETO 21 gennaio 2014.

Emissione delle monete d'argento da euro 5 commemorative del «Semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea», versione *fior di conio*, millesimo 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali n. 2 e n. 3 relativi alle riunioni del 22 luglio e del 26 settembre 2013 dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2014 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 5 commemorative del "Semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea";

Visto il verbale n. 4 relativo alla riunione del 29 ottobre 2013 che approva, con correzioni, i bozzetti delle suddette monete;

Considerato che il Sig. Ministro ha approvato la scelta dei temi da celebrare nel corso dell'anno 2014 mediante l'emissione di monete;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 5 commemorative del "Semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea", in versione fior di conio, millesimo 2014, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: Busto di Cerere, come allegoria dell'Italia, tratto dall'affresco Venere Giunone e Cerere, realizzato dalla scuola di Raffaello Sanzio su disegni del maestro per la Loggia di Amore e Psiche di Villa Farnesina in Roma; nel giro, la scritta "REPUBBLICA ITALIANA"; nel campo di sinistra, il nome dell'autore "A. MASINI".

Sul rovescio: Particolare dal Ratto d'Europa del Veronese, esposto nella Pinacoteca Capitolina in Roma; nel giro, le dodici stelle della Comunità europea e la scritta "PRESIDENZA ITALIANA CONSIGLIO UNIONE EUROPEA"; nel campo di destra, il valore "5 EURO", la lettera "R" e l'anno di emissione "2014".

Sul bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 21 gennaio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A00454

DECRETO 21 gennaio 2014.

Emissione delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Ville e Giardini storici - Villa Lante - Bagnaia», versione *proof*, millesimo 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali n. 1 e n. 2 relativi alle riunioni dell'8 e del 22 luglio 2013 dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2014 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 5 della Serie "Ville e Giardini storici" dedicata a Villa Lante a Bagnaia (Viterbo);

Visto il verbale n. 4 della riunione del 29 ottobre 2013 che approva i bozzetti delle suddette monete;

Considerato che il Sig. Ministro ha approvato la scelta dei temi da celebrare nel corso dell'anno 2014 mediante l'emissione di monete;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 5 della Serie "Ville e Giardini storici – Villa Lante – Bagnaia", in versione proof, millesimo 2014, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: Villa Lante a Bagnaia (Viterbo) realizzata su progetto del Vignola: particolare della Fontana del Peschiera, con due dei quatto mori che sostengono i simboli araldici della famiglia Peretti Montalti; in basso, il nome dell'autore "COLANERI"; nel giro, la scritta "REPUBBLICA ITALIANA".

Sul rovescio: Elementi architettonici della catena d'acqua della Fontana del Peschiera in primo piano su una veduta prospettica delle due palazzine Peretti Montalti e Gambara; al centro il valore "5 EURO"; ai lati, rispettivamente a sinistra e a destra, la lettera "R" e l'anno di emissione "2014"; nel giro, la scritta, in alto e in basso, "BAGNAIA VILLA LANTE".

Sul bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO *ROVESCIO*

Roma, 21 gennaio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A00455

DECRETO 21 gennaio 2014.

Emissione delle monete d'argento da euro 10 commemorative del «Bimillenario della scomparsa di Augusto (14-2014)», versione *proof*, millesimo 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 2 relativo alla riunione del 22 luglio 2013 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2014 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 10 commemorative del bimillenario della scomparsa di Augusto (14-2014);

Visto il verbale n. 3 relativo alla riunione del 26 settembre 2013 che approva i bozzetti delle suddette monete;

Considerato che il Sig. Ministro ha approvato la scelta dei temi da celebrare nel corso dell'anno 2014 mediante l'emissione di monete;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 10 commemorative del "Bimillenario della scomparsa di Augusto (14 – 2014)", in versione proof, millesimo 2014, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: Busto velato di Augusto: particolare della statua marmorea dell'imperatore rinvenuta a Roma in via Labicana, conservata presso il Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo alle Terme in Roma; nel campo di sinistra, "M", sigla dell'autore Roberto Mauri; nel giro, la scritta "REPUBBLICA ITALIANA"; intorno, cerchio lineare.

Sul rovescio: Particolare dei fregi che decorano il basamento dell'Ara Pacis di Augusto a Roma; in alto, nel giro, da sinistra verso destra, la scritta "BIMILLENARIO AUGUSTEO"; nel campo in alto, su due righe, le date, "14 – 2014", rispettivamente anno della scomparsa e di emissione, e il valore "10 EURO"; in basso, la lettera "R"; intorno, cerchio lineare.

Sul bordo: godronatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

Roma, 21 gennaio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A00456

DECRETO 21 gennaio 2014.

Emissione delle monete d'argento da euro 10 commemorative del «100° Anniversario della fondazione del C.O.N.I. (1914-2014)», versione *proof*, millesimo 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali n. 2 e n. 3 relativi alle riunioni del 22 luglio e del 26 settembre 2013 dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2014 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 10 commemorative del "100° Anniversario della Fondazione del C.O.N.I.";

Visto il verbale n. 4 relativo alla riunione del 29 ottobre 2013 che approva, con correzioni, i bozzetti delle suddette monete;

Considerato che il Sig. Ministro ha approvato la scelta dei temi da celebrare nel corso dell'anno 2014 mediante l'emissione di monete;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 10 commemorative del "100° Anniversario della Fondazione del C.O.N.I. (1914-2014)", in versione proof, millesimo 2014, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: La Vittoria Olimpica, scultura di Emilio Greco esposta al Palazzo del CONI in Roma; a sinistra il logo ufficiale del CONI; nel giro, la scritta "REPUBBLICA ITALIANA"; intorno, cerchio lineare.

Sul rovescio: Il Discobolo di Mirone, scultura greca della metà del V secolo a.C.; nel giro, la scritta "COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO"; nel campo di sinistra, la lettera "R" e le date "1914 - 2014", rispettivamente anno di fondazione e di emissione; nel campo di destra, il valore "10 EURO" e il nome dell'autore "MOMONI"; intorno, cerchio lineare.

Sul bordo: godronatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

Roma, 21 gennaio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A00457

DECRETO 21 gennaio 2014.

Emissione delle monete d'argento da euro 5 commemorative del «500° della scomparsa di Donato Bramante (1514-2014)», versione *fior di conio* e *proof*, millesimo 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 1 relativo alla riunione dell' 8 luglio 2013, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2014 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 5 commemorative del "500° Anniversario della scomparsa di Donato Bramante (1514-2014)";

Visto il verbale n. 4 relativo alla riunione del 29 ottobre 2013 che approva i bozzetti delle suddette monete;

Considerato che il Sig. Ministro ha approvato la scelta dei temi da celebrare nel corso dell'anno 2014 mediante l'emissione di monete;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 5, commemorative del "500° Anniversario della scomparsa di Donato Bramante (1514-2014)", in versione fior di conio e proof, millesimo 2014, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: Busto del Bramante di tre quarti verso sinistra, ispirato ad un ritratto attribuito a Franz Floris; nel giro, da sinistra verso destra, la scritta "REPUBBLICA ITALIANA"; in basso, a destra, il nome dell'autrice "M. A. CASSOL"; in esergo, rosetta tratta dalle decorazioni de portico del tempietto di San Pietro in Montorio; intorno, cerchi lineare.

Sul rovescio: Il tempietto di San Pietro in Montorio a Roma realizzato su progetto del Bramante; sullo sfondo, elementi decorativi modulari dell pavimentazione; in alto, nel giro, la scritta "BRAMANTE"; ne campo, in alto, il valore "5 EURO", in basso, le date "1514-2014" rispettivamente anno della scomparsa e dell'emissione; sotto, rosetta e la lettera "R"; intorno, cerchio lineare.

Sul bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 21 gennaio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A00458

DECRETO 21 gennaio 2014.

Emissione delle monete d'argento da euro 10 della Serie «Grandi Compositori europei», dedicata a Gioacchino Rossini, versione *proof*, millesimo 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 2 relativo alla riunione del 22 luglio 2013, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2014 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della Serie "Europa Star Programme – Grandi Compositori Europei" dedicata a Gioacchino Rossini;

Visti i verbali n. 3 e n. 4 relativi alle riunioni del 26 settembre e del 29 ottobre 2013 con cui sono stati approvati, con correzioni, i bozzetti delle suddette monete;

Considerato che il Sig. Ministro ha approvato la scelta dei temi da celebrare nel corso dell'anno 2014 mediante l'emissione di monete;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della Serie "Europa Star Programme – Grandi Compositori Europei" dedicata a Gioacchino Rossini, in versione proof, millesimo 2014, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: Busto di Gioacchino Rossini tratto da una scultura in marmo di autore sconosciuto, conservato presso il Museo Internazionale di Musica di Bologna; sul busto la firma autografa del compositore di Pesaro; in basso, il nome dell'autore "U. PERNAZZA"; nel giro, la scritta "REPUBBLICA ITALIANA"; intorno, cerchio lineare.

Sul rovescio: Interno del teatro Rossini di Pesaro, con una gazza in volo che sorregge nel becco una collana, allegoria dell'opera La gazza ladra; nel campo di destra, le note introduttive del Maestoso Marciale dell'opera rossiniana; in alto, il logo di Europa Star Programme; in basso, nel campo, l'anno di emissione "2014", la lettera "R" e il valore "10 EURO"; intorno, cerchio lineare.

Sul bordo: godronatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 21 gennaio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A00459

DECRETO 21 gennaio 2014.

Emissione delle monete d'argento da euro 10 della Serie «Italia delle Arti - Abruzzo - Atri», versione *proof*, millesimo 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali n. 1, n. 2 e n. 3 relativi alle riunioni dell'8 e 22 luglio e del 26 settembre 2013 dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2014 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della Serie «Italia delle Arti» dedicata, per l'Abruzzo, ad Atri;

Visto il verbale n. 4 relativo alla riunione del 29 ottobre 2013 che approva, con variazioni, i bozzetti delle suddette monete;

Considerato che il sig. Ministro ha approvato la scelta dei temi da celebrare nel corso dell'anno 2014 mediante l'emissione di monete;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della serie «Italia delle Arti - Abruzzo - Atri», in versione proof, millesimo 2014, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: la cattedrale di Santa Maria Assunta ad Atri, del secolo XIII, con facciata ornata da rosone e ricco portale gotico e con campanile sormontato da ottagono cuspidato; in basso, particolare tratto da un bassorilievo della cattedrale; nel giro, da sinistra verso destra, la scritta «REPUBBLICA» e «ITALIANA»; nel campo di destra, dal basso verso l'alto, il nome dell'autrice «PETRASSI»; in esergo, l'anno di emissione «2014»; intorno, cerchio lineare;

sul rovescio: particolare dell'affresco quattrocentesco di Andrea Delitio con la santa martire Reparata che sorregge il modellino della città di Atri; nel campo di destra, elemento decorativo tratto da un bassorilievo della cattedrale; nel giro, da sinistra verso destra, la scritta «ITALIA DELLE ARTI»; nel campo di sinistra, su tre righe, la lettera «R» e il valore «EURO 10»; nel giro, in basso a destra, «ATRI»; intorno, cerchio lineare;

sul bordo: godronatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO *ROVESCIO*

Roma, 21 gennaio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A00460

DECRETO 21 gennaio 2014.

Emissione delle monete d'oro da euro 20 della Serie «Flora nell'Arte» - Barocco, versione *proof*, millesimo 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Sta-

to, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali n. 1 e n. 2 relativi alle riunioni dell'8 e 22 luglio 2013 dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2014 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'oro da euro 20 della Serie «Flora nell'Arte»;

Visto il verbale n. 3 relativo alla riunione del 26 settembre 2013 che approva i bozzetti delle suddette monete;

Considerato che il sig. Ministro ha approvato la scelta dei temi da celebrare nel corso dell'anno 2014 mediante l'emissione di monete;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'oro da euro 20 della serie «Flora nell'Arte» - Barocco, in versione proof, millesimo 2014, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Oro	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	20,00	21	900	± 3‰	6,451	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: particolare della facciata della Galleria Borghese in Roma; in alto, un dettaglio della Fontana dei Mascheroni e dei Tritoni a Villa Borghese; nel campo, su una riga, e in basso, nel giro, le rispettive scritte «REPUBBLICA» e «ITALIANA»; intorno, cerchio di perline;

sul rovescio: Dafne mentre si trasforma in una pianta di alloro: particolare del gruppo Apollo e Dafne di Gian Lorenzo Bernini conservato nella Galleria Borghese in Roma; nel giro, da sinistra verso destra, la scritta «FLORA NELL'ARTE»; nel campo di destra, «R» e il valore «20 EURO», in quello di sinistra, l'anno di emissione «2014»; in basso, la firma dell'autrice «A. MASINI»; intorno, cerchio di perline;

sul bordo: zigrinatura fine.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO *ROVESCIO*

Roma, 21 gennaio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A00461

DECRETO 21 gennaio 2014.

Emissione delle monete d'oro da euro 50 della Serie «Fauna nell'Arte» - Barocco, versione *proof*, millesimo 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali n. 1 e n. 2 relativi alle riunioni dell’8 e 22 luglio 2013 dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2014 prevede, tra l’altro, l’emissione delle monete d’oro da euro 50 della Serie «Fauna nell’Arte»;

Visto il verbale n. 4 relativo alla riunione del 29 ottobre 2013 che approva i bozzetti delle suddette monete;

Considerato che il sig. Ministro ha approvato la scelta dei temi da celebrare nel corso dell’anno 2014 mediante l’emissione di monete;

Ritenuta l’opportunità di autorizzare l’emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l’emissione delle monete d’oro da euro 50 della serie «Fauna nell’Arte» - Barocco, in versione proof, millesimo 2014, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all’articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Oro	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	50,00	28	900	± 3‰	16,129	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: piazza della Minerva in Roma con in primo piano elefante che sorregge un antico obelisco; nel giro, da sinistra verso destra, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso, a destra, il nome dell’autore «V. DE SETA»; intorno, cerchio di perline;

sul rovescio: l’elefante di piazza della Minerva in Roma realizzato da Ercole Ferrara, su progetto di Gian Lorenzo Bernini, per sorreggere un antico obelisco rinvenuto sotto il convento annesso alla chiesa di Santa Maria sopra Minerva; nel giro, da sinistra verso destra, la scritta «FAUNA NELL’ARTE»; nel campo, la lettera «R» e l’anno di emissione «2014»; in basso, il valore, «50 EURO»; intorno, cerchio di perline;

sul bordo: zigrinatura fine.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d’oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l’Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO *ROVESCIO*

Roma, 21 gennaio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A00462

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 ottobre 2013.

Elenco dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell’8 agosto 2000, per l’anno 2007. (Decreto n. 1991).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il Decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell’8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l’art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle doman-

de, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la Circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27/10/2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del D.M. n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di Lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del D.M. n. 593/2000;

Viste le disponibilità dei piani di riparto delle risorse del Fondo Agevolazione alla Ricerca disposte con i decreti nn. 560/Ric. del 2 ottobre 2009, 19/Ric. del 15 febbraio 2010 e 332 del 10 giugno 2011 rispettivamente relativi agli anni 2007-2008, 2009 e 2010-2011;

Visto il decreto direttoriale n. 973/Ric. del 9 dicembre 2009, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 361/Ric. del 14 luglio 2010, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 151/Ric. del 24 marzo 2011, con il quale è stato approvato il terzo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto che la domanda della Società Mediacom S.r.l. è stata valutata nel 2013 dal Gruppo di Lavoro a causa di fallimento del primo laboratorio prescelto per la realizzazione della ricerca e accertamenti da parte del Ministero sul secondo Laboratorio;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro e completata nella seduta del 20 settembre 2013 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n. 1064 del 7 ottobre 2013;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2007, alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura dell'agevolazione stessa;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto l'art. 11 co. 2 del decreto ministeriale n. 115 del 19 febbraio 2013 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2013;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e, contestualmente alla formazione del presente decreto, assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti, con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il soggetto indicato nell'allegato elenco è ammesso alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del D.M. n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2007. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. L'agevolazione prevista dall'art. 14, comma 1, pari a € 206.500,00 nella forma del credito d'imposta, grava sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione della prescitta certificazione antimafia.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 23 ottobre 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 1, foglio n. 10

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE DM		RAGIONE SOCIALE/CUP	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI	05/05/2007 10:00:02.263		MEDIACOM	Contratto	03467031211		206.500,00
Depressa	**190**	41802	B68F09000080001	1	NAPOLI NA		
					Totali (€)	0,00	206.500,00

14A00409

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 novembre 2013.

Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera *a)*, in base al quale «Il Ministero della sanità, a fini sanitari e di profilassi, può stabilire che siano sottoposte a identificazione e registrazione specie animali diverse da quelle previste dal presente regolamento»;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante «Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina» e, in particolare, l'art. 12, che istituisce presso il Ministero della salute una banca dati informatizzata nazionale delle anagrafi zootecniche (B.D.N.);

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, «che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare» e, in particolare, l'art. 18, che prevede in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 e successive modificazioni, recante «Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento» e, in particolare, l'art. 4, comma 2, che stabilisce che i servizi veterinari iscrivono in un registro gli allevamenti attribuendo un numero distintivo a ciascuno di essi;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 158, recante «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali» e, in particolare, l'art. 14, comma 1, che prevede che «il titolare dell'azienda zootecnica se non già registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio deve chiedere la registrazione presso il predetto servizio»;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute 26 agosto 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 settembre 2005, n. 204, così come da ultimo prorogata con modificazioni dall'ordinanza 13 dicembre 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 gennaio 2013, n. 1 e, in particolare, l'art. 1, che prevede che i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali registrano nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica le informazioni relative alle aziende registrate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 158 nonché il divieto di commercializzazione di animali e prodotti dell'avicoltura provenienti da aziende di volatili da cortile che non siano state registrate;

Vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni di pollame e uova da cova e, in particolare, l'art. 2, nella parte in cui detta le definizioni, valide ai fini della stessa direttiva, relative al pollame, al pollame riproduttore, al branco, allo stabilimento e all'incubatoio;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE» e, in particolare:

l'art. 4, comma 1, che prevede che «i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali registrano nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, le informazioni relative a tutte le aziende avicole» e comma 3, che prevede che «con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengano stabilite le modalità operative per la registrazione»;

l'art. 57, comma 2, che stabilisce le sanzioni per le eventuali inadempienze agli obblighi di registrazione;

Visto il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e, in particolare, l'art. 26, paragrafo 8, che prevede che la Commissione europea adotta atti di esecuzione relativi all'applicazione del paragrafo 2, lettera *b)* del medesimo art. 26 relativo alle indicazioni obbligatorie del paese di origine o del luogo di provenienza per le carni elencate nell'allegato XI, tra cui le carni fresche refrigerate e congelate di volatili;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Ritenuto necessario, anche al fine di garantire l'attuazione del sistema della rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime di cui al citato art. 18 del Regolamento n. 178/2002 (CE), stabilire le modalità operative per la registrazione nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche delle informazioni relative alle aziende avicole attraverso un sistema informatizzato che consenta una più efficiente gestione dei dati ad esse relativi;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 settembre 2013;

Visto il decreto 8 luglio 2013, con cui il Ministro della salute ha proceduto al conferimento delle deleghe al Sottosegretario di Stato, sig. Paolo Fadda;

Decreta:

Art. 1.

Anagrafe informatizzata delle aziende avicole

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, le modalità operative per la registrazione delle informazioni relative alle aziende avicole nella banca dati nazionale (B.D.N.) delle anagrafi zootecniche del Ministero della salute, come definite nell'allegato manuale operativo, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati in maniera da consentire la piena operatività delle disposizioni in esso contenute entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2013

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
FADDA

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 15, foglio n. 112

ALLEGATO

1. Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle procedure operative contenute nel presente manuale, si adottano le seguenti definizioni:
avicoli: il pollame, ossia animali della specie *Gallus gallus*, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e uccelli corridori (ratiti) ed altri volatili allevati o comunque tenuti ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;
azienda: una struttura agricola o di altro tipo, anche all'aperto, nella quale gli avicoli sono allevati o tenuti, esclusi i macelli, i mezzi di trasporto, gli impianti e stazioni di quarantena ed i posti d'ispezione frontalieri;
unità produttiva: un'unità produttiva all'interno della medesima azienda, identificata univocamente, in cui è svolta una determinata attività zootecnica e della quale il servizio veterinario constata la totale indipendenza da qualsiasi altra unità della stessa azienda, sia in termini di ubicazione sia in termini di gestione del pollame o degli altri volatili ivi ospitati;

Sono unità produttive:
a*llevamento*: l'insieme degli avicoli della stessa specie, o gruppo specie, e dello stesso proprietario e dello stesso detentore, presenti in una singola unità produttiva;
incubatoio: unità produttiva destinata all'incubazione e schiusa delle uova da cova con fornitura di pulcini di un giorno;

commerciante: persona fisica o giuridica che detiene gli avicoli per un tempo non superiore alle 72 ore, per poi destinarli ad allevamenti familiari o ad altri commercianti, e che non necessita di particolari strutture per soddisfare le loro esigenze fisiologiche;
mercati, fiere, esposizioni: aziende destinate alla stabulazione temporanea degli animali provenienti da più luoghi e aziende, per fini commerciali o espositivi;
allevamento familiare: allevamento rurale con capacità strutturale inferiore a 250 capi che non movimenta avicoli verso altre aziende e nel quale gli avicoli sono allevati esclusivamente per autoconsumo o utilizzo personale, senza alcuna attività commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) 852/2004. Questi allevamenti non ottemperano agli obblighi di registrazione delle movimentazioni/accasamenti di cui al capitolo 7 del presente manuale;
gruppo: insieme di avicoli di uguale stato sanitario allevati contemporaneamente (nello stesso ciclo produttivo) nel medesimo capannone;
capannone: il locale o recinto destinato ad ospitare singoli gruppi, identificato in maniera univoca nell'ambito dell'allevamento di appartenenza;
filiera avicola rurale: l'insieme degli allevamenti e delle aziende la cui attività prevalente è l'allevamento, la custodia, la commercializzazione di avicoli destinati agli allevamenti familiari;
proprietario: la persona fisica o giuridica che ha la proprietà degli animali e la loro piena disponibilità, a titolo permanente o provvisorio;
detentore: la persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente degli animali. Qualora non coincida col proprietario degli animali, il detentore è formalmente individuato dal proprietario degli animali. In caso di contratto di soccida, il soccidario rappresenta il detentore e il soccidante il proprietario degli animali;
scambi: gli scambi intracomunitari di pollame ed uova da cova di cui alla direttiva 2009/158/CE del Consiglio del 30 novembre 2009.

2. Banca dati nazionale (B.D.N.)

La banca dati nazionale (B.D.N.) dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute, di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, già istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio1999, n. 196, è gestita dal Centro Servizi Nazionale, di seguito denominato C.S.N., costituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

Le informazioni registrate in B.D.N. hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootecnico nazionale.
Le modalità di alimentazione della B.D.N. sono basate su transazioni di dati singoli e multipli in tempo reale, secondo specifiche tecniche elaborate dal C.S.N. e pubblicate sul portale internet www.vetinfo.sanita.it.
Le elaborazioni centralizzate considerano esclusivamente le informazioni che superano i controlli previsti. I dati errati non sono conservati a livello centrale, ma restituiti all'utente che ha eseguito la transazione.
Per l'alimentazione della B.D.N. il C.S.N. utilizza un applicativo web in ambiente internet ed espone, anche in ambiente SPC (Sistema Pubblico di Connettività), i servizi web necessari per garantire una cooperazione applicativa con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con altre Amministrazioni dotate di autonomo sistema informatico, ovvero con le Banche Dati Regionali nel caso in cui le regioni e province autonome, già dotate di autonomi nodi regionali della B.D.N., decidano di avvalersene anche per l'anagrafe avicola. In questo caso le regioni e le provincie autonome garantiscono l'alimentazione della B.D.N. in tempo reale e con un identico livello di qualità e sicurezza dei dati, assicurando agli utenti gli stessi servizi offerti a livello nazionale.
Gli utenti che necessitano di utilizzare la B.D.N., devono provvedere a munirsi degli strumenti elettronici di identificazione, in base alle indicazioni definite dal C.S.N. ai sensi della normativa di riferimento.
Fruibilità dei dati registrati in B.D.N. **-** Possono accedere alle informazioni contenute in B.D.N. tutti i soggetti che ne hanno interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tutte le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali.
Sul portale internet www.vetinfo.sanita.it - sezione "Anagrafe Zootecnica – statistiche", sono disponibili, per la libera consultazione, i dati statistici presenti in B.D.N. per ciascun territorio.
I soggetti abilitati hanno accesso ai dati di dettaglio di competenza presenti in B.D.N.. A tal fine, i soggetti che ai sensi della normativa vigente ne hanno diritto, possono richiedere specifica autorizzazione al Ministero della salute, motivando tale richiesta.
A conferma dell'autorizzazione ottenuta, che potrà essere anche a titolo oneroso, i soggetti richiedenti saranno dotati dal C.S.N. di specifico account per accedere alla B.D.N. per la consultazione dei dati delle aziende oggetto di autorizzazione.

3. Deleghe

Il detentore e il responsabile dello stabilimento di macellazione scelgono se operare in B.D.N. direttamente o tramite proprio delegato e registrano tale scelta in B.D.N. entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
La delega per gli adempimenti previsti è unica, ossia non è possibile la registrazione di più soggetti abilitati ad operare in B.D.N. per la stessa unità produttiva o stabilimento di macellazione.
Ai sensi della normativa vigente, l'accettazione della delega da parte del delegato non è tacita, ma è esplicita e documentabile al fine di accertare la duplice volontà di conferire, da parte del delegante, e di accettare, da parte del soggetto delegato, la delega.
I delegati provvedono alla registrazione in B.D.N. delle informazioni, di cui ai capitoli 4, 5, 6 e 8 del presente manuale operativo, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del delegante.
Per variare la scelta del proprio delegato, il soggetto delegante, prima di indicare il nuovo delegato, dà formale disdetta al precedente. Entrambi gli eventi sono registrati in B.D.N..
Il servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio può provvedere, qualora abbia accettato formalmente la delega, all'inserimento ed aggiornamento in B.D.N. delle informazioni di competenza del detentore.

4. Registrazione aziende - segnalazione di apertura di una azienda/unità produttiva

Il rilascio del codice aziendale è subordinato alla validazione dei dati relativi all'azienda da parte del Servizio veterinario secondo le seguenti procedure informatizzate:

a) Il detentore degli animali, o il suo delegato, presenta istanza attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) competente per territorio che, fatte le dovute verifiche volte ad acquisire tutte le informazioni relative alla presenza del nuovo insediamento, comunica all'ASL competente la pratica completa relativa alla nuova azienda o allevamento. L'A.S.L., se del caso, registra l'azienda o l'allevamento in B.D.N. previa assegnazione del codice aziendale che viene comunicato al S.U.A.P..

b) Nel caso in cui nel territorio di competenza non sia ancora operativa la procedura tramite S.U.A.P., il detentore degli animali, o il suo delegato, una volta acquisite le autorizzazioni ed effettuate le comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni, comprese quelle richieste dal Comune ove è localizzata l'azienda, entro venti giorni dall'inizio dell'attività, inserisce in B.D.N. tutte le informazioni richieste dal modulo informatizzato "richiesta di apertura di una azienda /unità produttiva" attraverso apposita procedura informatica.
Se le informazioni sono state inserite in maniera corretta, la B.D.N. genera un messaggio per il servizio veterinario A.S.L. che, entro 7 giorni, registra in B.D.N. l'apertura dell'azienda o dell'unità produttiva, oppure comunica al richiedente le modalità per perfezionare la procedura.
L'avvenuta registrazione è comunicata dalla B.D.N. all'operatore richiedente tramite messaggio.
Nel caso in cui si tratti di una nuova azienda, contestualmente alla registrazione viene generato automaticamente un nuovo codice aziendale. In questo caso il messaggio di avvenuta registrazione conterrà anche il codice aziendale assegnato e le modalità per perfezionare l'accreditamento. Per attivare le funzioni connesse al profilo specifico in B.D.N., l'utente dovrà completare la sua registrazione dotandosi di identificativo elettronico.
Per la registrazione delle unità produttive nell'ambito di una medesima azienda, a parità di localizzazione geografica, il codice aziendale è unico. Se l'unità produttiva fa capo ad azienda già presente in B.D.N., anche se in altre sezioni dell'anagrafe zootecnica, è utilizzato il codice aziendale già assegnato in precedenza.
La registrazione in B.D.N. di un allevamento familiare, qualora necessaria, può essere richiesta dal servizio veterinario competente. Tale inserimento in B.D.N. prevede informazioni semplificate, con indicazione dei dati anagrafici del proprietario, la specie allevata, l'ubicazione dell'allevamento e la generazione del codice aziendale.

Le unità produttive si identificano in B.D.N. mediante:
1. il codice aziendale;
2. il codice fiscale del proprietario;
3. il codice della specie o del gruppo specie.

Condizioni per la corretta registrazione

- L'unità produttiva deve trovare riscontro nella specifica tabella di decodifica;
- la specie, o il gruppo specie, animale allevata/ospitata/commercializzata deve trovare riscontro nella specifica tabella di decodifica;
- il codice fiscale del proprietario degli avicoli deve essere valido;
- gli estremi dell'indirizzo dell'azienda devono comprendere le coordinate geografiche (georeferenziazione) dell'azienda stessa oltre che via/piazza/strada/ecc., numero civico, CAP, località, comune, Provincia;
- il codice fiscale del detentore, se diverso dal proprietario, deve essere valido;
- gli estremi dell'indirizzo del proprietario degli avicoli e, se diverso dal proprietario, del detentore principale degli avicoli – persona fisica o giuridica - devono essere registrati con indicazione di via/piazza/strada/anagrafico, ecc., numero civico, CAP, località, ecc., comune, Provincia, con recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- la denominazione della struttura deve essere specificata;
- la data di inizio dell'attività deve essere valida;

- la data di inizio responsabilità del detentore deve essere valida;
- la superficie complessiva della struttura deve essere espressa in mq.;
- deve essere specificato se il proprietario degli avicoli intende o no delegare ad altri soggetti abilitati il compito di registrare in B.D.N. gli eventi dell'anagrafe di propria competenza.

4.1. Incubatoio

Nel caso di incubatoi, oltre le informazioni di cui al precedente capitolo 4, nel modulo informatizzato occorrerà indicare anche :

- la specie avicola alla quale appartengono le uova incubate;
- l'informazione riferita all'alternanza di diverse specie, ossia se sono incubate uova di specie differenti in tempi diversi. In caso di alternanza, registrare la specie "Avicoli Misti" o "Avicoli Misti compresi *Gallus gallus* e/o *Meleagris gallopavo*"alla voce "specie allevata" e indicare le specie incubate alternativamente;
- numero totale di capannoni. In incubatoio, per capannone si intende il locale in cui sono presenti camere destinate all'incubazione;
- capacità massima di incubazione (inteso come numero massimo di uova che è possibile incubare nello stesso momento in quella struttura);
- destinazione dei pulcini schiusi, selezionando:

Uso interno all'azienda: SI/NO

Nel caso in cui l'uso interno all'azienda è valorizzato SI (opzione possibile solo nell'orientamento produttivo "a ciclo completo") non andranno registrate in B.D.N. le movimentazioni dei pulcini.

4.1.1 Registrazione riconoscimento ad effettuare scambi comunitari

Nel caso in cui all'incubatoio sia stata rilasciato il riconoscimento a effettuare scambi comunitari il servizio veterinario competente registra in B.D.N. l'informazione riferita a tale evenienza entro sette giorni dal rilascio dell'autorizzazione e delle sue eventuali successive variazioni (modifiche, sospensioni e/o revoche) ai fini dell'inserimento dell'incubatoio negli elenchi internet previsti dalla Decisione 2009/712/CE, con indicazione del numero e della data di riconoscimento ed eventuali osservazioni.

4.2. Allevamento

Nel caso degli allevamenti oltre le informazioni di cui al precedente capitolo 4, nel modulo informatizzato occorrerà indicare anche:

- la capacità strutturale, intesa come il numero massimo di avicoli che possono essere ospitati nella struttura;
- il numero di capannoni;
- registrazione dei capannoni, *solo per le specie Gallus gallus* e *Meleagris gallopavo e per tutti gli allevamenti avicoli con orientamento produttivo "pollame da carne",* con le informazioni relative, per ciascun capannone, all'identificativo univoco, alla superficie in mq, alla capacità strutturale massima; alla densità massima ai sensi del decreto legislativo 181/2010, alla modalità di allevamento, se diversa da quella principale dell'allevamento;
- il numero di cicli produttivi previsti nell'anno, che deve essere superiore a zero e compatibile con l'orientamento produttivo dell'allevamento;
- il numero di gruppi totale, *solo per le specie Gallus gallus* e *Meleagris gallopavo e per tutti gli allevamenti avicoli con orientamento produttivo "pollame da carne"*, inteso come il numero di gruppi che si prevede allevare nell'anno in corso. Esso rappresenta il riferimento territoriale per la programmazione e la rendicontazione delle attività previste dai Piani di controllo salmonellosi. Tale numero deve essere compatibile con il numero di capannoni e di cicli produttivi dell'allevamento;

- l'informazione riferita all'alternanza di diverse specie avicole nell'allevamento. In caso di alternanza, registrare la specie "Avicoli Misti" o "Avicoli Misti compresi *Gallus gallus* e/o *Meleagris gallopavo* " alla voce "specie allevata" e indicare le specie allevate alternativamente;
- l'informazione riferita all'appartenenza o meno alla filiera rurale;
- la modalità principale di allevamento, individuata tra quelle presenti nella tabella di decodifica per ciascun orientamento produttivo.
- l'orientamento produttivo dell'allevamento scelto tra i seguenti:
  1) Riproduttori: avicoli (*Gallus gallus*; *Meleagris gallopavo*; anatre; oche; faraone; quaglie; ratiti; selvaggina per ripopolamento; piccioni) allevati per la produzione di uova da cova. Per tale orientamento è specificata anche:
    - la tipologia produttiva scelta tra
      a) Selezione (Grand parents, Elite): l'allevamento di riproduttori con tipologia produttiva selezione è quello in cui gli avicoli sono allevati per la produzione di uova da cova destinate alla generazione di pollame da riproduzione (sono quindi allevamenti di riproduttori che generano altri riproduttori.)
      b) Moltiplicazione (Parents): l'allevamento di riproduttori con tipologia produttiva moltiplicazione è quello in cui il pollame è allevato per la produzione di uova da cova destinate alla generazione di pollame da reddito (sono quindi allevamenti di riproduttori che generano ovaiole o polli da carne);
    - la fase produttiva scelta tra fase pollastra o fase deposizione.

  2) Produzione di uova da consumo: pollame allevato per la produzione di uova da consumo (e non destinate alla cova.).
  Per gli allevamenti di ovaiole *Gallus gallus* è specificata anche la fase produttiva scelta tra fase pollastra e fase deposizione.
  3) Pollame da carne: avicoli delle specie *Gallus gallus*, *Meleagris gallopavo*, anatre, oche, faraone, quaglie, ratiti, avicoli misti allevati per la produzione di carne.
  4) Svezzamento**:** avicoli allevati per la prima parte del ciclo produttivo per essere poi ceduti, quale attività prevalente, ad aziende della filiera avicola rurale. Il servizio veterinario A.S.L. registra se tali allevamenti sono autorizzati per il commercio regionale o accreditati per il commercio extra regionale.
  5) Ripopolamento selvaggina: quaglie, starne, pernici, fagiani allevati a scopo di ripopolamento.
  6) Ciclo completo: orientamento previsto solo per gli allevamenti di struzzi, selvaggina, avicoli ornamentali e avicoli misti esclusi *Gallus gallus e Meleagris gallopavo.* Non c'è quindi una specializzazione di tipologia produttiva ma presenza sia di riproduttori che di pollame da carne e/o destinato alla produzione di uova da consumo.

4.2.1 Registrazione del riconoscimento ad effettuare scambi comunitari e dello stato sanitario dell'allevamento

Il servizio veterinario competente registra in B.D.N.:

- l'informazione riferita all'eventuale riconoscimento comunitario ad effettuare scambi entro sette giorni dal rilascio dell'autorizzazione e delle sue eventuali successive variazioni (modifiche, sospensioni e/o revoche), ai fini dell'inserimento dell'allevamento negli elenchi internet previsti dalla Decisione 2009/712/CE. Sono registrati anche il numero e la data di riconoscimento; la tipologia (moltiplicazione; allevamento) ed eventuali osservazioni;
- lo stato sanitario per salmonellosi con data dell'attribuzione/aggiornamento dell'accreditamento per allevamenti di *Gallus gallus* e *Meleagris gallopavo* sottoposti ai piani di controllo salmonellosi;

4.3 Mercati, fiere, esposizioni

Nel caso di mercati, fiere e esposizioni il responsabile della struttura oltre le informazioni di cui al precedente capitolo 4, nel modulo informatizzato dovrà indicare anche:

- la capacità strutturale, come risultante da autorizzazione dell'ASL;
- il numero e la data di rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività.

4.4 Commerciante

Per la registrazione dell'attività "commerciante" sono inserite in B.D.N. le informazioni di cui al capitolo 4.
Nel caso si tratti di commerciante sprovvisto di una struttura di ricovero degli avicoli, il codice aziendale è attribuito alla sede legale della ditta.
La classificazione dell'attività di commerciante è scelta tra quelle presenti nella specifica tabella di decodifica.

5. Comunicazione variazioni dati aziendali

Il detentore degli animali o il suo delegato inserisce nell'apposito modulo informatizzato "Comunicazione variazione dati aziendali" le variazioni dei dati aziendali di competenza entro sette giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa.
Se le informazioni sono state registrate in maniera corretta, la B.D.N. genera un messaggio per il servizio veterinario che, entro 7 giorni, registra in B.D.N. le nuove informazioni, oppure comunica al richiedente le modalità per perfezionare la procedura.
L'avvenuta registrazione è comunicata dalla B.D.N. all'operatore richiedente tramite messaggio.

6. Comunicazione cessazione attività

Il detentore degli animali, o il suo delegato, inserisce nell'apposito modulo informatizzato "comunicazione cessazione attività" le informazioni riguardanti la cessazione dell'attività aziendale indicandone la data.
Il servizio veterinario entro 7 giorni registra in B.D.N. tale comunicazione oppure comunica al richiedente le modalità per perfezionare la procedura.

7. Registrazione delle movimentazioni in B.D.N.

Movimentazione in uscita: a partire dal diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore del decreto, il detentore degli animali o il suo delegato, per ciascuna partita di avicoli movimentata in uscita dalla struttura di competenza, ad eccezione delle partite destinate direttamente ad allevamenti familiari, registra in B.D.N., prima della movimentazione, le informazioni richieste dall'apposito modulo "richiesta di movimentazione in uscita".
Per semplificare i procedimenti amministrativi relativi alla movimentazione degli avicoli, la registrazione delle movimentazioni in B.D.N. sostituisce la dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante "Modifica dell'allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317" (G.U. Serie Generale , n. 148 del 28/06/2007) e il documento di cui al Decreto 11 febbraio 2003 "Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti" (G.U. Serie Generale , n. 96 del 26/04/2003).
La dichiarazione di provenienza e di destinazione è stampata da B.D.N. al fine di scortare gli avicoli durante il trasporto.
La validazione in B.D.N. della"*richiesta di movimentazione in uscita*" da parte del Servizio veterinario A.S.L., nei casi previsti, equivale all'"attestazione sanitaria" della documentazione di accompagnamento degli avicoli.

Movimentazione in entrata: a partire dal diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore del decreto, il detentore degli animali o il suo delegato, per ciascuna partita registra in B.D.N., entro 5 giorni dall'arrivo degli avicoli, le informazioni di cui alla dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante "Modifica dell'allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317" (G.U. Serie Generale , n. 148 del 28/06/2007), oppure, secondo il caso, del certificato sanitario di cui alla Direttiva 2009/158/CE e s.m.e i.
Il destinatario degli avicoli, o suo delegato, può recuperare, attraverso opportuni moduli informatici, le informazioni già inserite in B.D.N. al momento della movimentazione in uscita dalla struttura di partenza della stessa partita di avicoli.

Condizioni per la corretta registrazione del movimento

- Le strutture di provenienza e destinazione degli avicoli devono essere presenti in B.D.N. e non risultare chiuse alla data di movimentazione. Nei casi in cui la destinazione è un allevamento familiare non registrato in B.D.N., qualora ritenuto necessario ed al solo fine di rendere possibile la tracciabilità della movimentazione verso una struttura sprovvista di codice aziendale, l'allevamento familiare stesso è identificato in B.D.N. col codice fiscale del proprietario degli avicoli.
- le date di movimentazione in uscita ed in entrata devono essere valide;
- il motivo della movimentazione deve trovare riscontro nella specifica tabella di decodifica;
- il numero di avicoli movimentati deve essere superiore a zero.
- devono essere indicati estremi e data della dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante "Modifica dell'allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317" (G.U. Serie Generale , n. 148 del 28/06/2007) oppure, secondo il caso, al documento di cui al Decreto 11 febbraio 2003 "Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti" (G.U. Serie Generale , n. 96 del 26/04/2003) o al certificato sanitario di cui alla Direttiva 2009/158/CEe s.m.i.
- la specie degli avicoli movimentati deve essere coerente con la/le specie dell'unità produttiva.

Per ciascuna partita di avicoli proveniente da altri Stati sono inoltre richieste le seguenti informazioni:
- paese di provenienza;
- estremi e data del certificato sanitario.

L'avvenuto completamento delle operazioni è comunicato dalla B.D.N. tramite messaggio.

7.1. Registrazione delle movimentazioni per gli allevamenti di *Gallus gallus, Meleagris gallopavo* e di altre specie avicole con orientamento produttivo "pollame da carne" (Accasamenti e sfoltimenti)

A partire dal centottantesimo giorno successivo all' entrata in vigore del decreto, il detentore degli allevamenti di *Gallus gallus, Meleagris gallopavo*, e/o di altre specie con orientamento produttivo "pollame da carne", o il suo delegato, registra in B.D.N., per ciascun gruppo di avicoli, gli accasamenti, ossia l'introduzione di un gruppo in un capannone, e le uscite, ossia lo sfoltimento o lo spopolamento del capannone ospitante il gruppo.
Ciascun gruppo è identificato, nell'ambito di un allevamento, dall'identificativo del capannone e dalla data di accasamento.

Condizioni per la corretta registrazione
Nell'ambito dell'allevamento per ciascun gruppo è registrato in caso di:

Accasamento

- il codice identificativo del capannone in cui è accasato il gruppo. Il sistema controlla che al gruppo non sia collegato un capannone per il quale non è ancora stato registrata l'uscita;
- l'identificativo della/e dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante "Modifica dell'allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317" (G.U. Serie Generale , n. 148 del 28/06/2007), oppure, secondo il caso, del certificato sanitario di cui alla Direttiva 2009/158/CEe s.m.i., dell'unità produttiva di provenienza degli avicoli che costituiscono il gruppo, che deve essere presente in B.D.N. e non essere chiusa alla data di movimentazione. Gli avicoli che costituiscono un gruppo possono avere provenienze diverse;
- la data di accasamento che deve essere valida: se l'accasamento avviene in un periodo di tempo, indicare la data di accasamento iniziale.
- il numero di avicoli accasati, che deve essere superiore a zero;
- il sesso degli avicoli (F/M) – selezionabili entrambi in caso di gruppi misti;
- l'età degli avicoli alla data di accasamento (giorni/settimane);
- la fase produttiva per i riproduttori e le ovaiole;
- il detentore specifico per il gruppo, se diverso da quello principale dell'allevamento;
- per i polli da carne deve essere indicata la tipologia produttiva del gruppo, ossia broiler, galletti, capponi, e altri;
- l'eventuale modalità di allevamento del gruppo in esame se diversa da quella prevalente;

Uscite o sfoltimenti

- il motivo dell'uscita deve trovare riscontro nella specifica tabella di decodifica (macellazione; altra azienda italiana o estera);
- l'identificativo del documento di cui alla dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante "Modifica dell'allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317" (G.U. Serie Generale , n. 148 del 28/06/2007) oppure, secondo i casi, al Decreto 11 febbraio 2003 "Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti" (G.U. Serie Generale , n. 96 del 26/04/2003);
- la struttura di destinazione degli avicoli, che deve essere presente in B.D.N. e non essere chiusa alla data di movimentazione;
- la data di uscita, che deve essere valida;
- per le uscite con motivo "macellazione":
  - lo stabilimento di macellazione di destinazione deve essere presente in B.D.N., attivo ed abilitato alla macellazione della specie animale oggetto di movimentazione;
  - devono essere registrate anche le informazioni previste dal modello I.C.A., di cui al Regolamento 853/2004/CE e successive modifiche e integrazioni, inclusa la data e l'esito del campionamento di cui ai Piani nazionali di controllo delle salmonellosi.

Per la registrazione degli accasamenti e uscite dei gruppi, possono essere recuperati, attraverso opportuni moduli informatici, le informazioni già inserite in B.D.N. al momento delle precedenti movimentazioni degli avicoli.
Per semplificare i procedimenti amministrativi relativi alla movimentazione degli avicoli, la registrazione in B.D.N. delle movimentazioni, sostituisce la dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante "Modifica dell'allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317" (G.U. Serie Generale , n. 148 del 28/06/2007) e il documento di cui al Decreto 11 febbraio 2003 "Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti" (G.U. Serie Generale , n. 96 del 26/04/2003).
La dichiarazione di provenienza e di destinazione è stampata da B.D.N. al fine di scortare gli avicoli durante il trasporto.

La validazione in B.D.N. da parte del Servizio veterinario A.S.L., nei casi previsti, equivale all'"attestazione sanitaria" della documentazione di accompagnamento degli avicoli.
E' possibile registrare in B.D.N. le vaccinazioni effettuate sui gruppi. Tale registrazione ottempera a quanto previsto dall' articolo 65 del DPR 320/54.
I dati registrati permettono di raccogliere e trasmettere le informazioni ufficiali relative alle consistenze.
I dati presenti in B.D.N. concernenti le modalità di allevamento e il numero di ovaiole allevate sono utilizzati anche dal Ministero politiche agricole, alimentari e forestali per le proprie finalità istituzionali di cui al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, allegato E, punto 1, e successive modifiche e integrazioni.

8. Registrazione delle macellazioni in B.D.N.

Per la registrazione in B.D.N. dei dati relativi alle partite di avicole macellate**,** i dati anagrafici degli stabilimenti autorizzati alla macellazione degli avicoli sono recuperati, tramite cooperazione applicativa, dal sistema "Sintesi stabilimenti".
A partire dal diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore decreto, il responsabile dello stabilimento di macellazione, direttamente o tramite persona delegata, inserisce in B.D.N. entro 7 giorni dalla macellazione, i seguenti dati:
a) per ciascuna partita di avicoli macellati provenienti da aziende sul territorio nazionale:

- la data dell'avvenuta macellazione;

l'identificativo della dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante "Modifica dell'allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317" (G.U. Serie Generale , n. 148 del 28/06/2007) oppure, secondo il caso, del documento di cui al Decreto 11 febbraio 2003 "Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti" (G.U. Serie Generale , n. 96 del 26/04/2003) o del certificato sanitario di cui alla Direttiva 2009/158/CE e s.m.i.

- l'identificativo aziendale dell'unità produttiva di provenienza della partita;
- il numero di avicoli macellati distinti per specie;
- le informazioni per la catena alimentare (I.C.A.).

Il responsabile dello stabilimento di macellazione può recuperare, attraverso opportuni moduli informatici, le informazioni già inserite in B.D.N. al momento della movimentazione in uscita dalla struttura di partenza della stessa partita di avicoli;
b) per ciascuna partita di avicoli proveniente da altri Stati per essere direttamente macellati sono richieste inoltre le seguenti informazioni:

- paese di provenienza;
- estremi e data del certificato sanitario.

9. Comunicazioni automatizzate

Il C.S.N. fornisce su richiesta ai servizi veterinari locali o regionali, gli schemi operativi per l'elaborazione dei dati anche tramite utilizzo di file Excel e comunica, con cadenza giornaliera, tutti i record concernenti nuove notifiche o a segnalazioni di variazioni di dati esistenti;
Inoltre il C.S.N. comunica periodicamente agli operatori, responsabili dell'inserimento dei dati, l'elenco delle anomalie in B.D.N. riscontrabili ex-post, al fine della loro regolarizzazione.

10. Registrazione controlli eseguiti dai servizi veterinari

Il servizio veterinario effettua verifiche periodiche inerenti alle disposizioni del presente decreto e ne registra in B.D.N. la data, il motivo del controllo e, in caso di non conformità, gli esiti.
La frequenza e la numerosità dei controlli sono stabilite dai servizi veterinari competenti secondo la valutazione del rischio attribuita all'azienda, dal servizio stesso sulla base di parametri epidemiologici, della capacità strutturale e di altre condizioni sanitarie rilevanti.

11. Aggiornamento delle registrazioni precedenti al decreto

Le informazioni inerenti alle aziende già registrate in B.D.N., sono aggiornate secondo quanto previsto dal decreto stesso, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Per alcune informazioni l'aggiornamento è fatto in modo automatico dal C.S.N..
Per le informazioni che devono essere registrate dagli operatori responsabili dell'inserimento dei dati, la B.D.N. segnala periodicamente le anomalie riscontrate agli interessati, per consentirne la regolarizzazione.
I servizi veterinari vigilano sul corretto aggiornamento della B.D.N. nei termini previsti.

Le tipologie di informazioni aggiornate in modo automatico dal C.S.N., e l'elenco completo delle tabelle di decodifica previste per la gestione della B.D.N., di cui al decreto, sono pubblicate sul portale internet www.vetinfo.sanita.it.

14A00354

DECRETO 8 gennaio 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «NEOZIL 50 EC», contenente la sostanza attiva imazalil, rilasciata ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata dall'Impresa Laboratorios Agrochem S.L. con sede legale in Esparreguera, Barcellona (Spagna), Tres Rieres 10, Pol Ind. Sud, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Neozil 50 EC, a base della sostanza imazalil, come fungicida per il trattamento in post raccolta, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dagli articoli 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, è stata esaminata e valutata positivamente nell'ambito della riunione del 10 ottobre 2013 da parte di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari;

Visto il mandato conferito dalla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari in data 17 ottobre 2013 all'Ufficio di acquisire l'ulteriore documentazione richiesta che, in caso di riscontro positivo, le avrebbe permesso di procedere con l'*iter* autorizzativo;

Viste le note, di cui l'ultima del 6 dicembre 2013, con le quali è stato richiesto all'Impresa Laboratorios Agrochem S.L. di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo del prodotto Neozil 50 EC;

Vista la nota con la quale l'Impresa ha trasmesso la suddetta documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario ;

Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto fitosanitario, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva come riportato nel reg. (UE) n. 705/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato D.M. 28 settembre 2012

Decreta:

L'Impresa Laboratorios Agrochem S.L., con sede legale in Esparreguera, Barcellona (Spagna), C/ Tres Rieres 10, Pol Ind. Sud, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario Neozil 50 EC, a base della sostanza attiva imazalil, come fungicida per il trattamento in post raccolta, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario Neozil 50 EC è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto fitosanitario di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nel reg. (UE) n. 705/2011.

Il prodotto è preparato e confezionato nello stabilimento dell'impresa Laboratorios Agrochem S.L. in Tres Rieres, 10 - 08292 Esparreguera, Barcellona (Spagna).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250-500 e da l 1-5-10-20-25-30-50. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15881.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato facsimile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
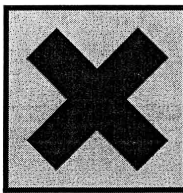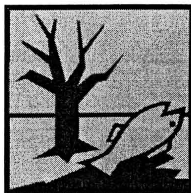
Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

NEOZIL® 50 EC

FUNGICIDA PER IL TRATTAMENTO IN POST RACCOLTA
CONCENTRATO EMULSIONABILE
Uso professionale riservato alle centrali ortofrutticole

NEOZIL® 50 EC

Composizione

100 grammi di prodotto contengono

Imazalil puro g 44,17 (500 g/l)

coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio

Nocivo per inalazione e ingestione - Rischio di gravi lesioni oculari - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

LABORATORIOS AGROCHEM S.L.

C/ Tres Rieres, 10, Pol. Ind. Sud, 08292 Esparreguera, Barcelona (Spagna) – Tel + 34 9 37774853

www.agrochem.es

Officina di produzione

LABORATORIOS AGROCHEM S.L. - Tres Rieres, 10, 08292 Esparreguera, Barcelona (E)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: ml 250-500- litri 1-5-10-20-25-30-50 Partita n. ....

Prescrizioni supplementari. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. L'operatore deve utilizzare adeguati guanti e indumenti protettivi per il tronco e le gambe durante le fasi di miscelazione e carico. Gli addetti che maneggiano i frutti dopo l'applicazione del prodotto devono utilizzare appositi guanti per protezione chimica. Si consiglia l'uso della maschera per il viso durante la fase di miscelazione e carico del prodotto. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Ventilare fino all'essiccazione dello spray le zone trattate prima di accedervi. Le confezioni da 30 e 50 litri devono essere travasate a circuito chiuso (utilizzando una pompa automatica per travasare direttamente dal contenitore al serbatoio di miscelazione).

Informazioni per il medico.

Sintomi: nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, ptosi, lacrimazione, ipotonia, atassia, ipotermia. Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

NEOZIL® 50 EC è un fungicida post-raccolta sotto forma di concentrato emulsionabile per il controllo della muffa verde degli agrumi. Ha efficacia fungicida preventiva, curativa ed eradicante. **Modalità di azione**: l'ingrediente attivo Imazalil appartiene alla famiglia degli imidazoli e agisce inibendo la sintesi dell'ergosterolo con capacità curativa, preventiva e antisporulante.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

NEOZIL® 50 EC si impiega con le modalità e dosi descritte di seguito.

Colture autorizzate: AGRUMI (escluso limone) per il controllo di *Penicillum* spp..

- trattamento in post raccolta per immersione dei frutti nelle vasche di lavaggio (sistema *drencher*) per 25-30 secondi alla dose dello 0,1%, prima dell'immissione nelle celle;
- trattamento in miscela con le cere alla dose dello 0,4% utilizzando spruzzatori a tunnel sul nastro trasportatore.

Risciacquare vigorosamente per almeno tre volte consecutive o con dispositivi a pressione le confezioni del prodotto versando il residuo nella vasca di miscelazione.

Attenzione: l'impiego del prodotto è consentito solo in centri appositamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 2 della Legge 283/1962. La soluzione eccedente ai trattamenti dovrà essere smaltita secondo le norme vigenti.

Avvertenza: non utilizzare la buccia degli agrumi trattati per scopi alimentari; chi effettua il trattamento è tenuto ad informare l'utilizzatore che le bucce degli agrumi trattati non possono essere utilizzate a scopo alimentare

ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato

14A00410

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 gennaio 2014.

Iscrizione di varietà di cereali e paglia al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione nel rispettivo registro nazionale delle varietà vegetali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Viste le proposte di nuove denominazioni avanzate dagli interessati;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in quanto pubblicate nel Bollettino delle varietà vegetali n. 4/2013 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
14441	RGT Robinur	RAGT 2N SAS – Francia
14442	RGT Albiozur	RAGT 2N SAS – Francia

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
14437	RGT Arkata	RAGT 2N SAS – Francia
14438	Strauss	RAGT 2N SAS – Francia

TRITICALE

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
14433	Biscoto	Lemaire Deffontaines Semences - Francia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A00382

DECRETO 7 gennaio 2014.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo;

Attesa la necessità di modificare i relativi decreti d'iscrizione;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco indicato:

Codice	**Specie**	**Varietà**	**Vecchio responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
9925	Frumento duro	Imhotep	Eurodur e Limagrain Italia s.p.a.	Limagrain Europe - Francia e Limagrain Italia s.p.a.
8866	Frumento duro	Trionfo	Venturoli Sementi srl	Venturoli Sementi srl – Pianoro (BO) Adaglio Sementi Srl – Oviglio (AL)
13060	Mais	Sunsis	Dow AgroSciences GMBH	S.I.S. – Società Italiana Sementi

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

14A00383

DECRETO 13 gennaio 2014.

Iscrizione di una varietà da conservazione di frumento duro al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-*bis* che sostituisce l'art. 19-*bis* della citata legge n. 1096/1971 e con il quale è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2-*bis*;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 ottobre 2009, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà.»;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 17 febbraio 2011 recante disposizioni applicative del decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalità per l'ammissione al Registro Nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il parere favorevole della Regione Basilicata all'iscrizione della varietà di frumento duro Saragolle espresso con nota del 25 febbraio 2013;

Vista la nota integrativa della Regione Basilicata, del 18 luglio 2013, con la quale sono state fornite ulteriori informazioni concernenti la documentazione storica, la zona di origine della varietà, la zona di produzione delle sementi, i quantitativi di semente annualmente prodotti e il mantenimento in purezza delle varietà;

Vista la pubblicazione della domanda di iscrizione della varietà di frumento duro da conservazione Saragolle sul Bollettino delle Varietà Vegetali n. 2/2013 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la nota della Società Produttori Sementi S.p.a., del 18 luglio 2013, con la quale sono state presentate osservazioni in merito alla denominazione del frumento duro Saragolle;

Vista la nota della Regione Basilicata, del 19 settembre 2013, con la quale è stata modificata la denominazione della varietà da conservazione di frumento duro Saragolle in Saragolle Lucana;

Considerato che nessuna osservazione è stata presentata nei confronti della denominazione Saragolle Lucana a seguito della sua pubblicazione sul Bollettino delle Varietà Vegetali n. 5/2013 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, l:

FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Sinonimi	Responsabile della conservazione in purezza
15683	Saragolle Lucana	Saragolla Saragolletta	Associazione Lucana Cerealisti di Antiche Varietà CRA-CER Centro di Ricerca per la Cerealicoltura – Foggia

Art. 2.

La zona di origine della varietà da conservazione di frumento duro indicata all'art. 1 coincide con i territori dei Comuni di Palazzo San Gervasio, Forenza, Maschito, Banzi, Genzano di Lucania, Venosa, Montemilone, Lavello della Provincia di Potenza.

Art. 3.

La conservazione in purezza della varietà di frumento duro indicata all'art. 1 è effettuata presso l'Azienda Agraria di Angelo Lacivita, Contrada La Tenuta, Palazzo San Gervasio (PZ).

La zona di moltiplicazione delle sementi della varietà di frumento duro indicata all'art. 1 è situata nel comune di Palazzo San Gervasio, Forenza, Maschito, Banzi, Genzano di Lucania, Venosa, Montemilone, Lavello della Provincia di Potenza. La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione della semente è 250 ettari.

Art. 4.

La zona di coltivazione della varietà di frumento duro indicata all'art. 1 coincide con la zona di origine della varietà. La superficie complessiva destinata alla coltivazione è di 250 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di sementi è pari a 50 tonnellate per anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

14A00355

DECRETO 14 gennaio 2014.

Cancellazione di varietà dal registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie su richiesta dei responsabili della conservazione in purezza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti il proprio decreto con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di specie agricola indicata nel dispositivo, per la quale è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Vista la richiesta del responsabile della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo, volta ad ottenere la cancellazione della varietà medesima dai registri nazionali;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopramenzionata;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto elencata varietà, iscritta nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco di essa indicato, è cancellata dai registri medesimi:

Girasole

Codice Sian	Varietà	DM iscrizione	Responsabile della conservazione in purezza
1901	PR64F30	18/03/2010	Pioneer Genetique sarl

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

14A00356

DECRETO 14 gennaio 2014.

Esperimento temporaneo concernente l'ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la legge n. 1096/71;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 e la legge n. 195/1976 per ciò che concerne gli esami delle sementi eseguiti sotto sorveglianza ufficiale;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 maggio 2008, recante «attuazione del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, per quanto riguarda gli esami delle sementi eseguiti sotto sorveglianza ufficiale»;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 25 giugno 2012, n. 340, «relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l'ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base»;

Vista la comunicazione di adesione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 5, del 27 settembre 2012 a detto esperimento temporaneo;

Decreta:

Articolo unico

L'Italia partecipa all'esperimento temporaneo. Per quanto riguarda le modalità per l'esecuzione delle ispezioni in campo effettuate sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi di generazioni anteriori alle sementi di base, si applicano le disposizioni previste all'art. 1 del decreto ministeriale del 5 maggio 2008, recante «ispezione in campo e autorizzazione del personale» destinato all'esecuzione del controllo delle sementi sotto sorveglianza ufficiale in attuazione del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

14A00357

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 dicembre 2013.

Approvazione del Piano di emergenza aggiornato del sistema nazionale del gas naturale riportato nell'allegato A, comprensivo di tutti gli aggiornamenti precedentemente intervenuti.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale;

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e in particolare l'art. 1, comma 1, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza

degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche in funzione delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2013 recante norme per l'allocazione e l'erogazione dei volumi di gas naturale presenti nel sistema nazionale degli stoccaggi ed in particolare l'allegato 1 al medesimo decreto che prevede l'introduzione di soglie massime mensili di erogazione dagli stoccaggi per il periodo invernale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 che introduce il piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in conformità con le disposizioni dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 994/2010;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 settembre 2013 che introduce la possibilità di attuare il servizio di «peak shaving» da parte dei gestori dei terminali di rigassificazione per il sistema nazionale del gas naturale modificando il citato piano di emergenza;

Considerata la necessità di aggiornare il piano di emergenza di cui sopra al fine di tener conto dell'applicazione del citato decreto ministeriale del 15 febbraio 2013;

Considerato altresì il sottoutilizzo, allo stato attuale, dei terminali di rigassificazione di GNL Italia (Panigaglia), di Adriatic LNG (al largo della costa veneta) e OLT (al largo della costa toscana), tale da rendere possibile l'utilizzo di più infrastrutture di rigassificazione anche per fronteggiare possibili eventi sfavorevoli per il sistema del gas;

Tenuto conto che, nella riunione del 25 novembre 2013, il Comitato tecnico per l'emergenza e il monitoraggio del sistema del gas si è espresso in maniera favorevole in merito (i) all'esigenza di aggiornamento del precedentemente citato piano di emergenza in modo da renderlo congruente con quanto disposto dal decreto ministeriale del 15 febbraio 2013, di cui sopra, per l'allocazione e l'erogazione dei volumi di gas naturale presenti nel sistema nazionale degli stoccaggi e (ii) alla necessità di regolamentare la partecipazione concomitante di più terminali al servizio di «peak shaving» di cui al decreto del 13 settembre 2013;

Ritenuto di dover conseguentemente modificare il piano di emergenza di cui all'allegato 2 al decreto del 19 aprile 2013, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2011, in conformità con le disposizioni dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 994 del 2010, relativamente ai seguenti paragrafi:

2, «Livelli di crisi»;

2.1, «Livello di preallarme (early warning)», terzo punto relativo al meccanismo di attivazione;

2.2, «Livello di allarme (alert)»;

2.3, «Livello di emergenza (emergency)»;

4.1, «Obblighi informativi», sezione riguardante «Adempimenti informativi relativi a clienti finali»;

4.1, «Obblighi informativi», sezione riguardante «Informazioni fornite dall'impresa maggiore di trasporto»;

4.2.1, «Livello di preallarme», sezione riguardante le possibili misure di mercato adottate dagli Utenti;

4.2.2, «Livello di allarme», sezione riguardante le possibili misure di mercato adottate dagli Utenti;

4.2.3, «Livello di emergenza», sezione «Attivazione di misure non di mercato», lettere B e H;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del piano di emergenza

1. È approvato il piano di emergenza in allegato *A* al presente decreto nella versione aggiornata e coordinata, anche rispetto alla precedente modifica di cui al decreto del 13 settembre 2013.

2. Il presente decreto è notificato dal Ministero ai soggetti che gestiscono infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di GNL facenti parte del sistema nazionale del gas naturale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 27 dicembre 2013

Il Ministro: ZANONATO

ALLEGATO *A*

Piano di emergenza
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo n. 93/2011, in conformità
con le disposizioni dell'articolo 10
del Regolamento (UE) n. 994/2010

1. *Definizioni.*

Autorità competente: Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico.

Autorità di regolazione: Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Clienti protetti: utenze collegate alle reti di distribuzione o di trasporto del gas di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2, comma 1) del regolamento, come individuati dall'art. 22 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 93 del 2011.

Comitato: Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, istituito ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 26 settembre 2001.

Crisi: si intende una situazione di criticità del sistema gas tale da attivare uno o più livelli (preallarme, allarme ed emergenza) definiti nel regolamento, nonché nel presente piano di emergenza.

Gruppo di coordinamento del gas (GCG): Gas Coordination Group di cui all'art. 12 del regolamento come definito di seguito.

Impresa maggiore di trasporto: la società «Snam Rete Gas S.p.a.».

Impresa maggiore di stoccaggio: la società «Stogit S.p.a.».

Ministero: Ministero dello sviluppo economico.

Produttore di energia elettrica: persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di generazione.

Regolamento: il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio recante del 20 ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

Soggetto mandatario: soggetto che rappresenta, con mandato irrevocabile, un raggruppamento volontario e temporaneo di clienti finali, responsabile ai fini del contenimento dei consumi di gas.

Stoccaggio strategico: riserva, determinata ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dall'art. 27 del decreto legislativo n. 93 del 2011, che ha la finalità di contribuire a mantenere più a lungo possibile le punte erogative giornaliere del complesso degli stoccaggi di modulazione e., nel caso di una grave e perdurante carenza di approvvigionamenti che esaurisca lo stoccaggio di modulazione, possa essere utilizzata per l' erogazione dei volumi per continuare a garantire l'approvvigionamento del sistema.

TERNA: la società «TERNA S.p.a.» cui fa capo l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 in tema di unificazione della proprietà e della gestione della rete nazionale di trasmissione.

Utenti: utenti del sistema di trasporto gas.

Ove non diversamente definiti nel presente articolo, gli ulteriori termini indicati in maiuscolo nel presente piano di emergenza fanno riferimento alle definizioni previste dai decreti legislativi n. 164 del 2000 e n. 93 del 2011, e dai codici di rete, di stoccaggio e di rigassificazione approvati dall'autorità di regolazione.

2. *Livelli di crisi.*

Il piano di emergenza si fonda sui livelli di crisi stabiliti dal regolamento. Ai fini dell'applicazione nel sistema gas italiano, i livelli di crisi sono definiti come segue, anche tenuto conto della capacità di erogazione contrattuale dal sistema nazionale degli stoccaggi determinata sulla base dell'allegato 1 al decreto ministeriale del 15 febbraio 2013. La suddetta capacità di erogazione contrattuale è stata determinata in modo da garantire la massima disponibilità di prestazione nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno ai sensi dell'art. 2, comma 1 del medesimo decreto, aggiornata sulla base dei fattori di adeguamento di cui all'art. 3, comma 6 della deliberazione 75/2013/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed eventualmente incrementata della capacità di erogazione aggiuntiva di cui alla deliberazione 353/2013/R/gas.

2.1. *Livello di preallarme (early warning).*

Il livello di preallarme sussiste quando esistono informazioni concrete, serie ed affidabili secondo le quali può verificarsi un evento che potrebbe deteriorare significativamente la situazione dell'approvvigionamento e che potrebbe far scattare il livello di allarme o il livello di emergenza.

Il meccanismo di attivazione consiste nel verificarsi di una tra le seguenti condizioni:

il verificarsi di eventi che determinano una riduzione significativa delle importazioni, in assenza di informazioni concrete, serie e affidabili sul ritorno in tempi brevi ad una situazione di normalità;

la previsione di una domanda totale giornaliera di gas eccezionalmente elevata osservata statisticamente una volta ogni vent'anni in Italia, o di eventi climatici sfavorevoli di eccezionale ampiezza geografica in grado di deteriorare significativamente la situazione degli approvvigionamenti dall'estero;

il raggiungimento consuntivato anche per un solo giorno di un volume giornaliero erogato da stoccaggio pari al 90% della capacità di erogazione giornaliera conferita e disponibile agli utenti, al netto dei volumi erogati e della capacità conferita relativamente alle imprese di trasporto.

La dichiarazione del livello di preallarme è effettuata dall'autorità competente, sentito il Comitato, su proposta dell'impresa maggiore di trasporto, la quale:

comunica agli utenti l'avvenuta attivazione del livello di preallarme, anche attraverso una specifica pubblicazione sul proprio sito Internet;

comunica regolarmente l'aggiornamento della situazione all'autorità competente e al Comitato, per il suo monitoraggio e per l'eventuale valutazione circa il possibile passaggio al livello di allarme o la cessazione dello stato di preallarme.

La cessazione dello stato di preallarme è dichiarata dall'autorità competente, di norma non prima di 48 ore dal venire meno delle condizioni che ne hanno determinato l'attivazione, sulla base di previsioni favorevoli di medio termine sull'evoluzione del sistema del gas elaborate dall'impresa maggiore di trasporto.

L'impresa maggiore di trasporto provvede ad informare gli utenti della cessazione del livello di preallarme, anche attraverso una specifica pubblicazione sul proprio sito Internet.

2.2. *Livello di allarme (alert).*

Il livello di allarme sussiste quando si verificano una riduzione o interruzione di una o più delle fonti di approvvigionamento o una domanda di gas eccezionalmente elevata, tali da deteriorare significativamente la situazione dell'approvvigionamento, ma alle quali il mercato è ancora in grado di far fronte senza dover ricorrere a misure diverse da quelle di mercato.

Il meccanismo di attivazione del livello di allarme consiste nel raggiungimento consuntivato di un volume giornaliero erogato da stoccaggio pari al 100% della capacità di erogazione giornaliera conferita e disponibile agli utenti, al netto dei volumi erogati e della capacità giornaliera conferita relativamente alle imprese di trasporto.

Il livello di allarme può essere raggiunto dal sistema gas:

a partire da condizioni di preallarme, a seguito del peggioramento di una situazione sfavorevole già accertata o della previsione fondata del suo peggioramento;

in modo improvviso, come nel caso di un'interruzione di una delle principali fonti di approvvigionamento e/o nel caso di eventi climatici sfavorevoli di eccezionale intensità.

La dichiarazione del livello di allarme è effettuata dall'autorità competente, sentito il Comitato, su proposta dell'impresa maggiore di trasporto.

L'impresa maggiore di trasporto:

comunica agli utenti l'avvenuta attivazione del livello di allarme, anche attraverso una specifica pubblicazione sul proprio sito Internet;

comunica regolarmente l'aggiornamento della situazione all'autorità competente e al Comitato, per il suo monitoraggio e per l'eventuale valutazione circa il possibile passaggio al livello di emergenza o la cessazione dello stato di allarme.

La cessazione dello stato di allarme viene dichiarata dall'autorità competente, quando, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa maggiore di trasporto, il volume erogato da stoccaggio in eccesso rispetto alla capacità di erogazione giornaliera, conferita e disponibile agli utenti, risulti compensato da una minore erogazione rispetto alla suddetta capacità di erogazione prima del raggiungimento della condizioni di emergenza di cui al successivo paragrafo 2.3 e comunque non prima di 48 ore dal venire meno delle condizioni che determinano la dichiarazione del livello di allarme.

L'impresa maggiore di trasporto provvede ad informare gli utenti della cessazione del livello di allarme, anche attraverso una specifica pubblicazione sul proprio sito Internet.

2.3. *Livello di emergenza (emergency).*

Il livello di emergenza consegue ad una domanda di gas eccezionalmente elevata o ad una interruzione significativa dell'approvvigionamento od altra alterazione significativa dell'approvvigionamento, nel caso in cui tutte le misure di mercato siano state attuate ma la fornitura di gas sia ancora insufficiente a soddisfare la domanda rimanente di gas e pertanto debbano essere introdotte misure diverse da quelle di mercato allo scopo di garantire l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti.

Il livello di emergenza è attivabile sulla base di una delle seguenti condizioni:

1) volume complessivamente erogato da stoccaggio, come consuntivato nei due giorni precedenti G-2 e G-1 e previsto nel giorno G in corso, superiore alla somma delle capacità di erogazione giornaliere, conferite e disponibili agli utenti, riferite ai suddetti giorni G-2, G-1 e G;

2) al verificarsi dell'interruzione non prevista di una delle principali fonti di approvvigionamento e/o di eventi climatici sfavorevoli di eccezionale intensità, accompagnati da fenomeni di riduzione delle importazioni dall'estero e/o di parziale indisponibilità dei campi di stoccaggio che comporti il raggiungimento di un volume giornaliero erogato da stoccaggio superiore al 100% della capacità di erogazione giornaliera conferita e disponibile agli utenti, inclusa la capacità giornaliera conferita alle imprese di trasporto;

3) il raggiungimento del limite di volume erogato oltre il quale si verifica l'utilizzo dello stoccaggio strategico.

Il raggiungimento del livello di emergenza consegue a situazioni in cui il sistema non riesce a soddisfare la domanda di gas e si verifica la necessità, da parte dell'impresa maggiore di trasporto, di utilizzare continuativamente, per il bilanciamento della rete di trasporto, la disponibilità di punta di erogazione dello stoccaggio, ovvero la quantità complessiva di gas erogabile dal sistema di stoccaggio su base giornaliera, nel rispetto dei vincoli tecnici e gestionali del sistema stesso.

Il livello di emergenza può essere raggiunto dal sistema gas:

a partire da uno stato di allarme in cui le azioni di mercato non contribuiscono in maniera adeguata al ripristino di una condizione di sicurezza attuale o prospettica, richiedendo al contempo che l'autorità competente si attivi per l'adozione di misure non di mercato;

in modo improvviso, quando l'evento scatenante è tale da far raggiungere la soglia di emergenza senza alcun preavviso: in tal caso, sulla base del beneficio atteso dalle misure di mercato e dei relativi tempi di attuazione e in relazione all'entità del deficit di copertura della domanda, l'autorità competente può disporre l'attivazione immediata del livello di emergenza, senza attendere l'attuazione delle misure di mercato.

Il livello di emergenza viene dichiarato dall'autorità competente sentito il Comitato o, in caso di necessità di interventi immediati e indifferibili, dall'impresa maggiore di trasporto che ne da immediata comunicazione all'autorità competente e al Comitato per la sua conferma.

L'autorità competente, anche su proposta del Comitato, adotta le misure non di mercato necessarie alla gestione dell'emergenza e ne da comunicazione, anche per mezzo dell'impresa maggiore di trasporto.

L'impresa maggiore di trasporto pubblica sul proprio sito Internet le informazioni inerenti l'emergenza dichiarata e comunica all'autorità competente e al Comitato l'evoluzione dell'emergenza.

La cessazione dello stato di emergenza viene dichiarata dall'autorità competente, qualora, sulla base del confronto tra la previsione del fabbisogno e la disponibilità prevista di gas, l'impresa maggiore di trasporto evidenzi l'attenuazione delle condizioni di criticità. In ogni caso, l'autorità competente, sentito il Comitato, valuta se sospendere una o più misure adottate durante l'emergenza, ovvero la cessazione del livello di emergenza.

Al verificarsi della condizione del precedente punto 1, la cessazione del livello di emergenza verrà dichiarata quando, in un determinato giorno gas, il volume complessivamente erogato da stoccaggio a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza (ivi compresi i volumi erogati che hanno comportato la dichiarazione dello stato di emergenza), risulti inferiore alla somma delle capacità di erogazione giornaliere, conferite e disponibili agli utenti, con riferimento allo stesso arco temporale.

3. *Ruoli e responsabilità.*

Autorità competente.

Dichiara e comunica l'attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza e la relativa cessazione, riunisce il Comitato e decide, su proposta dell'impresa maggiore di trasporto o del Comitato, quali misure non di mercato adottare o sospendere.

Comunica alla commissione, nonché alle autorità competenti degli Stati membri interessati e degli altri Stati confinanti, l'entrata in vigore della condizione di crisi, ponendo in essere gli eventuali meccanismi di cooperazione previsti o predisponendo l'attivazione di nuovi processi di coordinamento che saranno definiti nei piani comuni di azione preventivi a livello regionale di cui all'art. 4, comma 3, del regolamento.

Assicura i necessari collegamenti con la Commissione europea, con il GCG e con le altre istituzioni eventualmente coinvolte per la gestione del piano di emergenza.

Si avvale dell'impresa maggiore di trasporto, per:

comunicare agli utenti del sistema di trasporto l'attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza;

monitorare e coordinare le azioni previste dal piano di emergenza.

Impresa maggiore di trasporto.

Monitora quotidianamente lo stato del sistema gas, anche in collaborazione con gli operatori di trasporto internazionali interconnessi, e pubblica in modo chiaro e tempestivo sul proprio sito Internet le informazioni a tal fine rilevanti, come meglio definito al punto 4.

Segnala all'autorità competente il possibile peggioramento dello stato del sistema e propone l'attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza.

Imprese di trasporto.

Le imprese di trasporto interconnesse operanti sul territorio nazionale collaborano per garantire condizioni di interoperabilità che contribuiscano al buon fine di ogni fase di crisi.

TERNA, imprese di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione.

Contribuiscono, ognuno per le proprie competenze, al reperimento delle informazioni necessarie a garantire il monitoraggio del sistema.

La società TERNA assume il ruolo di riferimento e coordinamento dell'intero settore elettrico nazionale, ai fini della gestione operativa del piano di emergenza. Per lo svolgimento di tale ruolo, la società TERNA si coordina strettamente con i produttori di energia elettrica e con l'impresa maggiore di trasporto.

Collaborano per garantire condizioni di interoperabilità che contribuiscano al buon fine di ogni fase dell'emergenza.

Attuano quanto previsto in conformità al presente piano di emergenza.

Utenti.

Operano, nell'ambito delle disposizioni di legge e regolamentari previste, per garantire — nelle situazioni di preallarme, allarme ed emergenza — ogni possibile informazione atta ad incrementare l'efficacia di possibili azioni volte a garantire la sicurezza del sistema.

Attuano, direttamente o indirettamente, le misure di mercato disponibili in termini di aumento dell'offerta e/o riduzione della domanda.

Utilizzano in caso di emergenza, le capacità ai punti di entrata della rete di trasporto, loro conferite in funzione della capacità giornaliera massima dei loro contratti di fornitura di gas

Attuano le misure previste di emergenza in conformità al presente piano di emergenza.

Imprese di vendita.

Assicurano le forniture di gas ai loro clienti protetti, nonché il servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria richiesta dai clienti stessi, anche attraverso l'utilizzo dello stoccaggio di modulazione disponibile per tale finalità, nonché assicurano ai clienti protetti l'approvvigionamento di gas nei casi di cui all'art. 8, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del regolamento.

Clienti finali industriali.

Assicurano gli impegni di riduzione dei propri consumi stabiliti nell'ambito del meccanismo remunerato di contenimento dei consumi.

Produttori di energia elettrica.

Forniscono, anche sulla base delle disposizioni del presente piano di emergenza, tutte le informazioni utili a TERNA ai fini della corretta valutazione della domanda di gas per generazione elettrica.

Garantiscono la massima disponibilità degli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas in linea con le disposizioni emesse in applicazione dell'art. 38-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n. 134. In tale ambito sono obbligati a:

mantenere in efficienza gli impianti in previsione della loro chiamata in esercizio con il preavviso stabilito;

disporre e mantenere adeguate scorte di combustibili sostitutivi al gas per fornire il servizio richiesto e dare evidenza di tali scorte a TERNA in ogni momento;

attenersi alle indicazioni di TERNA circa la massimizzazione della produzione da combustibili diversi dal gas in caso di raggiungimento del livello di emergenza in linea con le disposizioni emesse in applicazione dell'art. 38-*bis* sopra citato.

4. *Disposizioni operative del piano di emergenza.*

4.1. *Obblighi informativi.*

Adempimenti informativi per la gestione dei livelli di crisi: le imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, le imprese di rigassificazione, TERNA, gli utenti e le imprese di vendita di gas naturale che riforniscono i clienti finali industriali che partecipano, direttamente o indirettamente tramite soggetti mandatari, al contenimento dei consumi di gas, i clienti finali industriali sopra citati, nonché i produttori di energia elettrica con impianti alimentabili ad olio combustibile ed altri combustibili diversi dal gas, forniscono entro il 31 ottobre di ogni anno all'impresa maggiore di trasporto tutte le informazioni necessarie all'individuazione dei soggetti responsabili di ciascuna impresa, reperibili per la gestione coordinata dei diversi livelli di crisi di cui al presente piano di emergenza.

L'impresa maggiore di trasporto:

pubblica sul proprio sito Internet le modalità di riferimento per l'espletamento degli obblighi informativi di cui sopra;

organizza tali informazioni in un elenco reso disponibile, secondo idonei profili di accesso, ai soggetti interessati mediante apposita applicazione sul proprio sito Internet.

Ciascun soggetto sopra indicato provvede a mantenere costantemente aggiornate le informazioni di propria pertinenza, trasmettendo tempestivamente i necessari aggiornamenti all'impresa maggiore di trasporto.

Adempimenti informativi relativi a clienti finali: le imprese di vendita e i soggetti mandatari sono tenuti a:

a) informare i propri clienti finali delle disposizioni del presente piano di emergenza, e in modo espresso, informare i clienti finali industriali della possibilità che venga loro richiesta la riduzione o l'interruzione della fornitura di gas in base alle misure di contenimento della domanda previste nel piano di emergenza;

b) provvedere, entro il termine definito dall'autorità competente con apposito provvedimento, alla comunicazione all'impresa maggiore di trasporto circa l'adesione, da parte di clienti finali industriali serviti, alle misure di contenimento volontario della domanda di gas ai sensi del presente piano di emergenza, qualora previste;

c) comunicare entro il 9 dicembre di ogni anno all'impresa maggiore di trasporto l'elenco dei propri clienti finali (inclusi quelli alimentati dalle reti di imprese di trasporto diverse da quella maggiore) con impianti industriali con alimentazione "dual-fuel" non compresi negli elenchi di cui alla lettera *b)* e le centrali per la produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile ed altri combustibili diversi dal gas. La stessa comunicazione va inviata anche all'impresa di trasporto cui il cliente finale è allacciato, se diversa dall'impresa maggiore di trasporto.

Gli stessi obblighi informativi di cui alla lettera *b)* sono posti in capo ai soggetti mandatari di clienti finali.

Entro il termine definito dall'autorità competente con apposito provvedimento le imprese di trasporto e di distribuzione hanno il compito di trasmettere all'impresa maggiore di trasporto, secondo modalità definite, le comunicazioni inerenti i clienti finali che hanno dichiarato la disponibilità ad aderire al meccanismo di contenimento dei consumi di gas, ove previsto.

L'impresa maggiore di trasporto raccoglie, ed organizza ai fini di successive elaborazioni, i dati relativi ai punti di riconsegna dei clienti che hanno dichiarato la disponibilità ad aderire al meccanismo di contenimento dei consumi di gas.

Informazioni sul settore elettrico: i produttori di energia elettrica fanno pervenire a TERNA per ciascuna centrale termoelettrica alimentata almeno in parte a gas:

per ciascun mese, entro l'ultimo giorno lavorativo antecedente il giorno 21 del mese precedente, la miglior stima della produzione di energia elettrica e dei relativi consumi mensili di gas, ai fini della successiva comunicazione da parte della stessa società TERNA dei relativi dati all'impresa maggiore di trasporto entro il terzo giorno lavorativo successivo;

per ciascuna settimana, entro l'ultimo giorno lavorativo antecedente il giovedì della settimana precedente, la migliore stima della produzione di energia elettrica e dei relativi consumi di gas con dettaglio giornaliero, dal lunedì alla domenica, ai fini della successiva comunicazione da parte della società TERNA dei relativi dati all'impresa maggiore di trasporto entro l'ultimo giorno lavorativo della settimana precedente;

in caso di raggiungimento del livello di allarme o di emergenza, per ciascuno dei sette giorni successivi, entro le ore 14,00 di ogni giorno, la miglior stima della produzione di energia elettrica e dei relativi consumi di gas con dettaglio giornaliero sulla base, relativamente al giorno immediatamente successivo, degli esiti del mercato del giorno prima, ai fini della successiva comunicazione da parte della società TERNA dei relativi dati all'impresa maggiore di trasporto.

I produttori di energia elettrica fanno inoltre pervenire a TERNA per ciascun impianto alimentabile ad olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas :

per ciascun mese, entro l'ultimo giorno lavorativo antecedente il giorno 21 del mese precedente, la miglior stima della massima produzione di energia elettrica realizzabile da combustibili diversi dal gas a livello giornaliero e a livello mensile, indicando separatamente, in questo caso, sia il valore realizzabile tenendo conto delle scorte attualmente detenute che quello realizzabile con gli approvvigionamenti ragionevolmente attesi;

in caso di raggiungimento del livello di preallarme, per ciascuna settimana, entro l'ultimo giorno lavorativo antecedente il giovedì della settimana precedente, la miglior stima della massima produzione di energia elettrica realizzabile da combustibili diversi dal gas a livello giornaliero per ciascun giorno della settimana successiva e a livello mensile, indicando separatamente, in questo caso, il valore realizzabile tenendo conto delle scorte attualmente detenute che quello realizzabile con gli approvvigionamenti ragionevolmente attesi;

in caso di raggiungimento del livello di allarme o di emergenza, per ciascun giorno, entro le ore 14,00 del giorno precedente, la miglior stima della massima produzione di energia elettrica realizzabile da combustibili diversi dal gas a livello giornaliero.

TERNA, anche sulla base di quanto comunicato dai produttori di energia elettrica, comunica all'impresa maggiore di trasporto, ogni settimana in caso di raggiungimento del livello di preallarme, ogni giorno in caso di raggiungimento del livello di allarme o emergenza, i consumi di gas attesi e quelli eventualmente risparmiabili in caso di attivazione della produzione degli impianti alimentati ad olio combustibile ed altri combustibili diversi dal gas.

L'impresa maggiore di trasporto comunica i dati di cui sopra alle altre imprese di trasporto relativamente alle centrali termoelettriche allacciate alle rispettive reti.

Informazioni fornite dall'impresa maggiore di trasporto: l'impresa maggiore di trasporto, sulla base dei dati ricevuti dalle altre imprese di trasporto, dalle imprese di stoccaggio, dalle imprese di rigassificazione, dalla società TERNA, dagli utenti e dalle imprese di vendita di gas naturale e dai soggetti mandatari, rende disponibile sul proprio sito Internet le informazioni, di consuntivo e di previsione fino al giorno gas G+2, sullo stato del sistema gas in relazione a:

previsioni della domanda;

margine di capacità di erogazione da stoccaggio rispetto a quella conferita e disponibile,

andamento della temperatura espressa in gradi giorno;

sbilanciamento complessivo del sistema consuntivato e previsto,

oltre ad eventuali ulteriori informazioni che possano risultare utili ai fini della gestione in sicurezza dei flussi di gas.

A tal fine, l'impresa maggiore di trasporto definisce le modalità operative di scambio dei dati necessari con le altre imprese coinvolte.

Informazioni fornite dall'autorità competente: l'autorità competente, in accordo con il Comitato provvede ad informare sull'evoluzione dello stato di crisi la commissione, le autorità competenti degli altri Stati membri interessati nonché degli altri Stati confinanti secondo quanto previsto nei piani comuni di azione preventivi a livello regionale di cui all'art. 4, comma 3, del regolamento.

4.2. *Gestione dei livelli di crisi.*

In ogni caso di attivazione di uno o più livelli di crisi, l'autorità competente si riserva, con il supporto del Comitato, di valutare le azioni poste in essere dagli operatori anche ai fini del monitoraggio di eventuali inadempienze che possano dare atto a sanzioni nonché di valutare l'eventualità di adottare misure di cooperazione coordinate con le autorità degli Stati membri e degli altri Stati confinanti stabilite nei piani comuni di azione preventivi a livello regionale di cui all'art. 4, comma 3, del regolamento.

4.2.1. *Livello di preallarme.*

Nei casi di attivazione dello stato di preallarme, gli utenti e in generale gli operatori di sistema sono tenuti alla massima ottemperanza circa la correttezza delle previsioni di immissione e prelievo del mercato servito in modo da permettere la migliore valutazione circa l'evoluzione dello stato di preallarme.

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento, non è attivata in tale fase alcuna misura non di mercato, essendo demandate agli operatori le azioni di mercato più opportune atte a permettere il ripristino tempestivo di una condizione di normalità o quantomeno, a non far evolvere la situazione verso uno stato di allarme.

Le possibili misure di mercato adottate dagli utenti, quali elencate nell'allegato II del regolamento, sono:

aumento delle importazioni, utilizzando la flessibilità dei contratti di import o facendo ricorso a contratti spot;

riduzione della domanda di gas derivante da contratti interrompibili di natura commerciale;

l'impiego di combustibili di sostituzione alternativi negli impianti industriali, in base a specifici accordi o clausole nei contratti di fornitura tra utenti del sistema e clienti finali.

L'impresa maggiore di trasporto effettua un monitoraggio costante dell'evoluzione in prospettiva della situazione, informandone l'autorità competente e il Comitato.

4.2.2. *Livello di allarme.*

Nei casi di attivazione del livello di allarme, gli utenti e in generale gli operatori di sistema sono tenuti alla massima ottemperanza circa la correttezza delle previsioni di immissione e prelievo del mercato servito, in modo da permettere la migliore valutazione circa l'evoluzione della crisi.

Anche per il livello di allarme, ai sensi di quanto previsto dal regolamento, non è attivata alcuna misura non di mercato, essendo demandate agli operatori le azioni di mercato più opportune atte a permettere il ripristino tempestivo di una condizione di normalità, o quantomeno il ritorno al livello di preallarme. In questa fase, al fine di prevenire l'attivazione del livello di emergenza e previo parere del Comitato, l'autorità competente può richiedere all'impresa maggiore di trasporto di attivare i contratti stipulati per la riduzione della domanda gas, basati sulle misure di contenimento volontario della domanda da parte dei clienti finali industriali, e alla società TERNA di attivare il ricorso alla produzione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas.

Le possibili misure di mercato adottate, quali elencate nell'allegato II del regolamento, sono pertanto:

aumento delle importazioni, utilizzando la flessibilità dei contratti di import o facendo ricorso a contratti spot, anche ai fini delle offerte al mercato locational del giorno prima;

riduzione della domanda di gas derivante da contratti interrompibili di natura commerciale, inclusi quelli stipulati su base volontaria con l'impresa maggiore di trasporto per il contenimento della domanda di gas dei clienti finali industriali;

l'impiego di combustibili di sostituzione alternativi negli impianti industriali, in base a specifici accordi o clausole nei contratti di fornitura tra utenti del sistema e clienti finali;

il ricorso agli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas, sulla base delle indicazioni operative di TERNA e in linea con le disposizioni emesse in applicazione dell'art. 38-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n. 134.

L'impresa maggiore di trasporto si coordina in modo continuativo con le altre imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, le imprese di rigassificazione, con TERNA e con gli operatori di trasporto internazionale interconnessi, ai fini della verifica dello stato e dell'evoluzione del sistema gas anche tenendo conto dei benefici derivanti dalle misure di mercato già adottate per far fronte all'evolversi dello stato del sistema.

4.2.3. *Livello di emergenza.*

L'autorità competente, nel caso in cui le misure di mercato siano state attuate ma la fornitura di gas sia ancora insufficiente a soddisfare la domanda rimanente di gas, dichiara l'attivazione del livello di emergenza secondo quanto definito al paragrafo 2.3.

In questa fase sono mantenute e rafforzate le misure di natura informativa previste nell'ambito del livello di allarme, in particolare:

gli utenti, a seguito della dichiarazione dell'emergenza, mettono immediatamente a disposizione dell'impresa maggiore di trasporto e delle imprese di stoccaggio, secondo le modalità da queste ultime definite, l'aggiornamento delle informazioni relative alla programmazione dei flussi relativi al proprio mercato;

l'impresa maggiore di trasporto, sulla base dei dati ricevuti dagli utenti e delle valutazioni effettuate dalle imprese di stoccaggio circa il livello delle proprie disponibilità residue di punta di erogazione e di gas, in funzione di tale programmazione verifica lo stato del sistema gas anche tenendo conto dei benefici derivanti dalle misure per far fronte all'evoluzione dello stato del sistema e comunica all'autorità competente e al Comitato gli aggiornamenti relativi all'emergenza.

Attivazione di misure non di mercato: l'autorità competente attiva, con propri provvedimenti o coinvolgendo le opportune istituzioni qualora necessario, le misure atte a fronteggiare il livello di emergenza secondo quanto definito ai punti seguenti.

A. Interventi per incrementare la disponibilità di gas in rete: l'autorità competente richiede agli utenti il completo utilizzo della capacità di trasporto contrattualizzata. Tale disposizione impone all'importatore, titolare di una determinata capacità giornaliera al punto di ingresso, l'adempimento di una clausola use it or lose it per la capacità allocata ma non utilizzata.

L'autorità competente richiede altresì il completo utilizzo degli «slot» contrattualizzati nei terminali di rigassificazione di GNL.

L'autorità competente può definire con proprio decreto, sentita l'Autorità di regolazione, i criteri per la valorizzazione di eventuali incrementi di approvvigionamento per capacità incrementali non disponibili prima dell'attivazione del livello di emergenza.

Il completo utilizzo della capacità di trasporto si intende correttamente assolto con l'uso di almeno il 98% della capacità allocata per ciascun punto di entrata non interessato da situazioni di emergenza a monte, con riferimento alle capacità conferite, da attuarsi entro tre giorni dalla relativa comunicazione.

B. Applicazione delle regole previste per il bilanciamento del sistema in condizioni di emergenza.

C. Applicazione di regole di dispacciamento della produzione di energia elettrica per limitare l'uso di gas per la produzione di energia elettrica non necessaria alla domanda del sistema elettrico italiano. La misura, atta a limitare l'uso di gas per la produzione di energia elettrica non necessaria all'equilibrio della rete elettrica italiana, è applicabile (essendo già attive misure di interrompibilità dei clienti industriali e di massimizzazione della produzione di elettricità da impianti non alimentati a *gas)* solo nei casi di scarsità fisica, in cui il gas disponibile è destinato prioritariamente all'approvvigionamento dei clienti protetti, ai sensi del regolamento, e al funzionamento delle centrali a gas necessarie per mantenere il funzionamento in sicurezza della rete elettrica nazionale.

D. Riduzione obbligatoria del prelievo di gas dei clienti industriali, attuando in quanto applicabili, le modalità definite della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 11 settembre 2007 recante l'obbligo di contribuire al contenimento effettivo dei consumi di gas.

E. Interventi per ridurre i consumi di gas dei clienti con impianti "dual-fuel" (interrompibilità tecnica). L'autorità competente impone la riduzione obbligatoria del prelievo dei clienti finali industriali e dei produttori di energia elettrica con impianti "dual-fuel" che consumano gas naturale, con priorità di distacco per quelli per i quali non è necessario richiedere alcuna deroga rispetto alle prescrizioni di natura ambientale e tenendo conto delle esigenze di bilanciamento della rete elettrica manifestate da TERNA. Le modalità d'intervento sul settore dell'interrompibilità tecnica sono definite dall'impresa maggiore di trasporto, sentita TERNA e informata l'autorità competente, sulla base delle valutazioni di copertura necessaria e delle informazioni ottenute, tramite TERNA, relativamente ai dati della produzione di energia elettrica da quest'ultima ricevuti giornalmente relativamente alle singole centrali coinvolte. L'impresa maggiore di trasporto comunica ai soggetti interessati, con un preavviso non inferiore a 24 ore la necessità di operare il contenimento dei consumi tramite l'interruzione del prelievo di gas naturale.

F. Definizione di nuove soglie di temperatura e/o orari per il riscaldamento nel settore civile, effettuato con uso di gas.

G. Richiesta dell'attivazione delle misure di cooperazione o solidarietà da parte di altri Stati membri, previste nei piani comuni di azione preventivi a livello regionale di cui all'art. 4, comma 3, del regolamento, nonché nei piani coordinati di cui all'art. 11 del regolamento.

H. Utilizzo di stoccaggi di GNL con funzioni di «peak shaving». Tale misura potrà essere attivata tramite l'utilizzo di terminali di rigassificazione parzialmente utilizzati o di serbatoi di GNL preposti a tal fine. Nel caso la misura interessi più terminali, l'autorità competente, sentito il Comitato, sceglierà le modalità e i terminali di rigassificazione da attivare per l'erogazione del servizio tenendo conto dei seguenti parametri: necessità di gas naturale, prestazioni attese da ciascun terminale, tempi di reazione, possibilità di ripristino del volume di GNL per il peak shaving mediante l'arrivo di altre navi, condizioni meteo marine e altre contingenze particolari manifestatesi durante il periodo di crisi.

I. Ulteriori misure tendenti ad aumentare l'importazione di gas attraverso gasdotti che collegano direttamente la rete italiana di trasporto del gas a Stati non appartenenti all'Unione europea, nonché attraverso terminali di rigassificazione, anche mediante opzioni contrattuali per consegne differite.

L'autorità competente, con il supporto del Comitato, definisce l'ordine e la concomitanza di una o più misure di cui al presente piano di emergenza e ne cura, anche attraverso l'impresa maggiore di trasporto, la pubblicazione ai fini di una tempestiva informazione agli utenti e a tutti i soggetti interessati.

L'autorità competente si attiva per l'emanazione di ulteriori misure straordinarie per la sicurezza del sistema del gas e del sistema elettrico dandone informazione al Ministero dell'interno, alle prefetture interessate e, ove ne ricorrano i presupposti, al Dipartimento della Protezione civile.

4.2.4. *Riduzione della gravità e conclusione dell'emergenza.*

Qualora nel periodo di dichiarazione del livello di emergenza, sulla base del confronto tra la previsione del fabbisogno e la disponibilità prevista di gas dalle varie fonti d'immissione (stoccaggio compreso), così come indicato dagli utenti e verificato dall'impresa maggiore di trasporto alla luce dei valori di consuntivo nel periodo immediatamente precedente, l'impresa maggiore di trasporto evidenzi un'attenuazione delle condizioni di criticità, l'autorità competente, sentito il Comitato, valuta la possibilità di sospendere una o più misure adottate.

A tal riguardo l'autorità competente fornisce indicazioni all'impresa maggiore di trasporto ed alle imprese di stoccaggio su tempi e modalità da adottare e si attiva per i provvedimenti da emanare.

L'impresa maggiore di trasporto, sulla base delle previsioni di domanda e offerta e tenendo conto delle informazioni ottenute dalle imprese di stoccaggio e da TERNA, valuta la data di possibile rientro in sicurezza del sistema, anche tenuto conto di un margine adeguato, e ne dà comunicazione all'autorità competente e al Comitato.

L'autorità competente, tenuto conto di tale comunicazione, individua e dichiara la data di cessazione del livello di emergenza e ne dà informazione sul proprio sito Internet, anche ai fini della sospensione di disposizioni e misure adottate ed ancora in essere per far fronte al superamento dell'emergenza stessa.

L'autorità competente, sentito il Comitato, individua gli opportuni interventi al fine di favorire il graduale ripristino delle condizioni di normalità anche ai fini della successiva ricostituzione degli stoccaggi.

Entro sei settimane dalla data di cessazione dell'emergenza, ciascun soggetto coinvolto elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte durante l'emergenza e dell'eventuali difficoltà incontrate e lo invia all'autorità competente che lo sottopone al Comitato.

L'impresa maggiore di trasporto indica nel rapporto i livelli raggiunti nel periodo dell'emergenza di utilizzo della capacità di trasporto ed i livelli di riduzione del consumo di gas da parte dei clienti industriali, nonché, per il settore termoelettrico il contenimento del consumo in conseguenza dell'esercizio degli impianti termoelettrici alimentabili ad olio combustibile ed altri combustibili diversi dal gas.

14A00359

DECRETO 13 gennaio 2014.

Modalità e termini di presentazione delle istanze per l'accesso alle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane della regione Campania.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 340 dell'art. 1 con il quale sono istituite le Zone franche urbane;

Visti i commi da 341 a 341-*ter* del citato art. 1 della legge n. 296 del 2006 con i quali sono disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone franche urbane;

Vista la delibera CIPE 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 giugno 2008, n. 131, che ha fissato i «Criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle Zone Franche Urbane», nonché la successiva delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 luglio 2009, n. 159, che ha operato la «Selezione e perimetrazione delle Zone franche urbane e ripartizione delle risorse»;

Visto l'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di Azione Coesione nonché la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui dalla lettera *a)* alla *d)* del comma 341 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006 in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle Zone urbane individuate nella delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'art. 1, comma 342, della medesima legge n. 296/2006, ricadenti nelle Regioni ammissibili all'obiettivo Convergenza;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 luglio 2013, n. 161, che individua, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni previste dal medesimo art. 37;

Visto il «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» del dicembre 2012, oggetto di specifica informativa al CIPE nell'ambito della seduta del 18 febbraio 2013, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della delibera CIPE n. 96/2012 del 3 agosto 2012;

Visto, in particolare, il paragrafo 3.1 del predetto «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione», ove, nell'ambito delle misure anticicliche, è prevista, al punto (1), una specifica azione avente ad oggetto la concessione, ai sensi del richiamato art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, di agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese, localizzate o che si localizzano nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo Convergenza riportate nell'allegato n. 3 al medesimo Piano Azione Coesione;

Visto lo stanziamento previsto, nell'ambito del predetto paragrafo 3.1 del predetto «Piano Azione Coesione», per le Zone franche urbane della Regione Campania, pari a 100 milioni di euro;

Visto l'art. 5, comma 9, del citato decreto interministeriale 10 aprile 2013, che stabilisce che gli oneri connessi ad attività di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione degli interventi nelle Zone franche urbane individuate dal Piano Azione Coesione sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziate per l'attuazione di ciascun intervento, entro il limite massimo del 2% delle medesime risorse;

Vista la nota n. 25393 del 24 luglio 2013 con la quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, commi 3 e 6, del decreto interministeriale 10 aprile 2013, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato alla Regione Campania il prospetto di riparto delle risorse finanziarie disponibili per le agevolazioni nelle Zone franche urbane ricadenti nel territorio regionale e ha contestualmente chiesto di fornire indicazioni circa l'eventuale attivazione di ulteriori risorse regionali per il finanziamento dell'intervento, nonché l'individuazione, nell'ambito delle risorse disponibili per le varie Zone franche, di eventuali riserve finanziarie di scopo, in conformità a quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo del decreto interministeriale 10 aprile 2013;

Viste le comunicazioni del 19 novembre 2013, con la quale la Regione Campania, in risposta alla predetta nota n. 25393 del 24 luglio 2013, ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico le prime indicazioni circa l'istituzione di riserve di scopo nell'ambito delle Zone franche urbane di Benevento, Casoria, Napoli, Portici – centro storico e Portici – zona costiera, San Giuseppe Vesuviano e Torre Annunziata e del 20 novembre 2013, con la quale sono state trasmesse le scelte per le riserve di scopo delle rimanenti Zone franche di Aversa e Mondragone;

Viste le ulteriori comunicazioni della Regione Campania del 2, 4, 16, 19 e del 23 dicembre 2013, con le quali, in risposta alle osservazioni formulate dal Ministero dello sviluppo economico in merito alla riscontrata difformità delle modalità di definizione delle riserve di scopo istituite per alcune delle Zone franche campane rispetto alle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 4, del citato decreto interministeriale 10 aprile 2013, le indicazioni originariamente trasmesse sono state opportunamente riformulate, in modo coerente con le previsioni della normativa di riferimento dell'intervento;

Visto l'art. 8, comma 2, del succitato decreto interministeriale 10 aprile 2013, che stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico adotta, con apposito bando, le disposizioni di attuazione dell'intervento, che includono il modello di istanza per la richiesta delle agevolazioni e le indicazioni circa le modalità e i termini per la presentazione della medesima istanza;

Visto il comma 7 dello stesso art. 8 del decreto interministeriale 10 aprile 2013, che subordina l'adozione del bando attuativo all'avvenuto versamento delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento delle agevolazioni sulla contabilità speciale n. 1778 intestata «Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio»;

Vista la nota n. 40185 del 29 novembre 2013 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto alla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea il trasferimento all'Agenzia delle entrate, sulla contabilità speciale n. 1778, delle risorse stanziate per le Zone franche urbane della Regione Campania, per un importo complessivo, al netto dei predetti oneri di assistenza tecnica, di euro 98.000.000,00;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dello sviluppo economico 30 settembre 2013, n. 32024, che stabilisce le modalità di funzionamento degli interventi di cui al citato decreto interministeriale 10 aprile 2013;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato opportuno ridurre a ottanta giorni, rispetto ai novanta giorni previsti per i bandi già emanati relativi alle Zone franche urbane del Comune dell'Aquila e dei comuni della Provincia di Carbonia-Iglesias, la durata dei termini per la presentazione delle istanze di agevolazione, al fine di consentire alle imprese destinatarie delle agevolazioni la possibilità di fruire dell'esenzione dall'imposta sui redditi per il periodo fiscale 2014 già a decorrere dalla prossima scadenza fiscale di giugno 2014;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011, che stabilisce, in attuazione della norma del Codice dell'amministrazione digitale dianzi citata, che a decorrere dal 1° luglio 2013 le suddette comunicazioni avvengono esclusivamente in via telematica ovvero, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata e che le amministrazioni pubbliche, a decorrere dalla stessa data, non possono accettare o effettuare le medesime comunicazioni in forma cartacea;

Decreta:

Art. 1.

Modalità e termini di presentazione delle istanze

1. Le istanze per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane della Regione Campania di cui all'allegato n. 1 al presente decreto, devono essere compilate con le modalità telematiche di cui al comma 2, sulla base del modello di istanza di cui è riportato il facsimile nell'allegato n. 2 al presente decreto.

2. Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate, complete di eventuali allegati, in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione «ZFU Convergenza e Carbonia Iglesias» del sito internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).

3. L'accesso alla procedura informatica di cui al comma 2 prevede l'identificazione dell'impresa tramite codice fiscale e l'autenticazione tramite credenziali informatiche inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa, come risultante dal Registro delle imprese.

4. Nell'ambito della procedura informatica di cui al comma 2, l'impresa avrà accesso alla specifica sezione relativa alla Zona franca urbana di interesse, dove saranno riportate le informazioni inerenti le risorse finanziarie disponibili, le riserve finanziarie di scopo attivate e le relative risorse dedicate di cui all'art. 2, comma 2, nonché l'elenco delle sezioni censuarie che individuano l'area della Zona franca urbana.

5. Le istanze di cui al comma 1 possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 7 febbraio 2014 e sino alle ore 12:00 del 28 aprile 2014.

6. Le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale e finale, di cui al comma 5, così come le istanze redatte o inviate con modalità difformi da quelle indicate al comma 2, non saranno prese in considerazione.

Art. 2.

Risorse finanziarie disponibili e riserve di scopo

1. Il riparto delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi nelle Zone franche urbane della Regione Campania, effettuato, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 10 aprile 2013 richiamato in premessa, sulla base dei medesimi criteri di riparto delle risorse disponibili utilizzati nella delibera CIPE n. 14/2009, è riportato nell'allegato n. 1 al presente decreto.

2. Per ciascuna Zona franca urbana, nella tabella di cui all'allegato n. 1 al presente decreto sono altresì riportate le «riserve finanziarie di scopo» di cui all'art. 8, comma 4, del decreto interministeriale 10 aprile 2013 e la corrispondente percentuale di risorse riservata rispetto allo stanziamento della Zona franca.

3. Le agevolazioni sono concesse dal Ministero dello sviluppo economico nel limite delle risorse finanziarie disponibili per singola Zona franca urbana e tenendo conto delle riserve finanziarie di scopo di cui al comma 2.

4. Relativamente a ciascuna Zona franca urbana, nel caso in cui l'importo delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese ammesse sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, l'importo dell'agevolazione spettante a ciascuna impresa beneficiaria è determinato dal Ministero dello sviluppo economico moltiplicando l'importo dell'agevolazione richiesta dalla singola impresa per il rapporto tra l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per la Zfu e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo complessivamente richiesto da tutte le imprese della Zfu ammesse ai benefici, tenendo conto delle riserve finanziarie di scopo di cui al comma 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2014

Il direttore generale: SAPPINO

Allegato n. 1

ZONE FRANCHE URBANE DELLA REGIONE CAMPANIA, RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI E RISERVE DI SCOPO ATTIVATE

Comune	**Dotazione finanziaria Zfu al netto dei costi per assistenza tecnica (2%)** *(euro)*	**Riserve finanziarie di scopo**	
		Tipologia	**Risorse riservate**
Aversa	**11.242.707,92**	1. Imprese di nuova o recente costituzione	15%
Benevento	**10.705.367,01**	1. Imprese femminili	30%
Casoria	**14.349.429,37**	1. Imprese di nuova o recente costituzione	30%
Mondragone	**8.008.408,09**	1. Imprese di nuova o recente costituzione 2. Imprese femminili	20% 10%
Napoli	**15.900.658,44**	1. Imprese di nuova o recente costituzione 2. Imprese operanti nel settore manifatturiero (Sezione C della Classificazione Ateco 2007)	18% 12%
Portici (centro storico)	**8.962.364,98**	1. Imprese di nuova o recente costituzione 2. Imprese femminili	20% 10%
Portici (zona costiera)	**8.788.229,51**	1. Imprese di nuova o recente costituzione 2. Imprese femminili	20% 10%
San Giuseppe Vesuviano	**8.184.514,25**	1. Imprese di nuova o recente costituzione	30%
Torre Annunziata	**11.858.320,43**	1. Imprese ubicate nel quadrilatero "*carceri*" (individuato dalla sezione censuaria n. 48) 2. Imprese di nuova o recente costituzione	20% 10%
Totale	**98.000.000,00**		

MODULO DI ISTANZA AGEVOLAZIONI PER LE ZONE FRANCHE URBANE
REGIONE CAMPANIA

Ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 luglio 2013, n. 161, di seguito Decreto.

---

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

C.F:…………………… Codice attività:……………………..

Denominazione impresa: ……………………………..……………………………………………………...

Natura Giuridica: ……………………………..………………………………………………….............

Posta elettronica certificata (come da Certificato Camerale):…………………………………………………

---

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Cognome:……………………………..………………………………………………….......................

Nome:………………………

Sesso: M[ ]/F[ ] Data di nascita:…./…./.... Provincia di nascita: ………..

Comune (o Stato estero) di nascita:……………………………………………………………………..

C.F:…………………… In qualità di:………………………………………………………

---

3. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome:……………………………..………………………………………………….......................

Nome:……………………………..…………………………………………………….........................

Tel:………………………… Cellulare:……………………… Email:………………………

---

4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale/procuratore dell'impresa richiedente,

DICHIARA

a) che il soggetto richiedente esercita attività di impresa e che l'impresa è di:

□ piccola dimensione;

□ micro dimensione;

b) che l'impresa dispone di un ufficio o locale *(per ufficio o locale si intende la sede legale, amministrativa o qualsiasi altra unità operativa destinata all'esercizio dell'attività, così come risultante dal certificato camerale*) ubicato all'interno della Zona Franca Urbana, in via ………………………………………………, numero civico:…., CAP:…….., Comune:………………………………………………………………., destinato a (*negozio, sede amministrativa, magazzino, stabilimento produttivo, ecc.*):..………………………..;

c) che l'impresa svolge attività di tipo:

- □ sedentario;
- □ non sedentario;

d) [*solo per le imprese che svolgono attività di tipo non sedentario*] che l'impresa:

- □ impiega almeno un lavoratore dipendente (a tempo pieno o parziale) per la totalità delle ore di lavoro presso l' "ufficio o locale" indicato alla precedente lettera *b)*;
- □ realizza almeno il 25% del proprio volume di affari da operazioni effettuate all'interno della ZFU;

e) che l'impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non è in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali;

f) che l'impresa non rientra fra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea (articolo 2, comma 4, del DPCM 3 giugno 2009);

g) che l'impresa:

- □ è attiva nel settore del trasporto su strada;
- □ non è attiva nel settore del trasporto su strada;

h) che l'impresa non si trova in una o più delle condizioni individuate dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006. In particolare, che:

- o non opera nei settori della pesca e dell'acquacoltura per aiuti che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
- o non si trova in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

i) che l'impresa, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006, può beneficiare delle agevolazione di cui al Decreto, dal momento che nell'esercizio finanziario in corso alla data di inoltro della presente istanza e nei due precedenti:

- □ non è stata assegnataria di agevolazioni in regime di *de minimis*;
- □ è stata assegnataria di agevolazioni in regime di *de minimis* per gli importi indicati nella seguente tabella:

Legge/Strumento/Intervento	*Data Decreto di concessione*	*Importo concesso*

j) [*ai fini dell'accesso alle riserve di cui all'articolo 8 del Decreto*] che l'impresa si trova nella/e seguente/i condizione/i:

- □ impresa di nuova o recente costituzione ai sensi dell'articolo 1 lettera e) del Decreto;
- □ impresa femminile ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del Decreto;
- □ impresa sociale ai sensi dell'articolo 1 lettera g) del Decreto;
- □ l' "ufficio o locale" indicato alla precedente lettera *b)* è ubicato in una determinata sub-porzione del territorio della ZFU;
- □ impresa operante in uno o più settori di attività economica impresa operante in uno o più settori di attività economica, individuati, a livello di "Sezione", nell'ambito della "Classificazione delle attività economiche Ateco 2007".

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di aver letto integralmente il Decreto;
- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

CHIEDE

di accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 4 del Decreto, per un importo complessivo di euro: …………………………, tenuto conto delle eventuali agevolazioni ottenute in regime di *de minimis* di cui alla precedente lettera *i)*

E SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori concessioni di contributi in regime *de minimis* intervenute prima della formale ammissione alle agevolazioni in oggetto.

Data …/…/…….

Allegati:
Copia dell'atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso il modulo sia sottoscritto da procuratore dell'impresa.

14A00408

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 e 6 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 5 dell'8 gennaio 2014;

numero marchio 52-TV, Menegaldo Renato e Rino S.n.c., via Zanchi, 45 - 31100 Treviso.

I n. 07 punzoni in dotazione all'impresa suddetta sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio di Treviso che ha provveduto alla deformazione.

14A00387

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia di S. Giuseppe a Firenze, in Firenze

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 gennaio 2014, viene soppressa la Parrocchia di S. Giuseppe a Firenze, con sede in Firenze.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Ambrogio e S. Giuseppe, con sede in Firenze.

14A00399

Approvazione della nuova denominazione assunta dalla Parrocchia di S. Ambrogio a Firenze, in Firenze.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 gennaio 2014, la Parrocchia di S. Ambrogio a Firenze, con sede in Firenze, ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia di S. Ambrogio e S. Giuseppe, con sede in Firenze.

14A00401

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Nord 2000 - Società cooperativa», in liquidazione, in Tolmezzo e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 22 del 10 gennaio 2014 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Nord 2000 - Società cooperativa» in liquidazione, con sede in Tolmezzo, Codice fiscale 01785470301, costituita il 6 agosto 1992 per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Paolini, con studio in Tolmezzo, via Del Din n. 10/B.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

14A00388

Gestione commissariale della «Magicabula - Società cooperativa», in Chions e nomina del commissario governativo

Con deliberazione n. 19 del 10 gennaio 2014 la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, l'amministratore unico della cooperativa «Magicabula - Società cooperativa» con sede in Chions ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di quattro mesi, il dott. Fabrizio Pusiol, con studio in Pordenone, via F.lli Bandiera n. 40.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

14A00389

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-022) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00